

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) .....	»	6
DIFESA (IV) .....	»	17
FINANZE (VI) .....	»	23
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	36
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	104
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	111
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	113
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	131

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	<i>Pag.</i>	132
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	134

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
---	---

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.35 alle 13.40, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Esame C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan e C. 1875 Sarli .....

4

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

**Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia.  
Esame C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Ceconi,  
C. 1655 Rostan e C. 1875 Sarli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
10.15 alle 11.40 e dalle 16.35 alle 17.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
AVVERTENZA .....	5
ERRATA CORRIGE .....	5

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.35 e dalle 12.45 alle 12.55.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.*

*C. 1807 Governo.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 197 del 4 giugno 2019, a pagina 20, seconda colonna, dopo la quattordicesima riga inserire le seguenti parole: Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carfagna 43.03.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	6
7-00135 Lattanzio, 7-00140 Sasso, 7-00176 Rossi e 7-00191 Marin: Sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	6
7-00154 Piastra e 7-00188 Moretto: Sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00029 e reiezione della risoluzione 7-00188 (Nuova formulazione)</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	13

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. — Intervengono il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00135 Lattanzio, 7-00140 Sasso, 7-00176 Rossi e 7-00191 Marin: Sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione, rinviata nella seduta del 27 febbraio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che, nella riunione del 29 maggio scorso, gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VII e X, in riunione congiunta, hanno convenuto di non procedere allo svolgimento delle audizioni richieste dai gruppi sui temi oggetto delle risoluzioni. In quella sede si è altresì convenuto che i deputati interessati avrebbero potuto chiedere al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti e informazioni circa i recenti sviluppi della vicenda relativa alla candidatura di Taranto a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire per formulare richieste di chiarimenti o di informazioni al rappresentante del Governo, invita quest'ultimo ad esprimere la posizione dell'Esecutivo sulle risoluzioni in discussione.

Il sottosegretario Gianluca VACCA, dopo aver sottolineato che quelle in esame

sono risoluzioni molto complesse, per la pluralità di interventi che prospettano, rientranti nell'ambito di competenza di più Ministeri, comunica che si riserva di pronunciarsi su di esse in una successiva seduta, dopo aver acquisito da tutti i dicasteri interessati i necessari elementi di valutazione. Anticipa, ad ogni modo, che il parere del Governo è sostanzialmente favorevole alle finalità generali delle risoluzioni.

Paolo LATTANZIO (M5S) ritiene importante sottolineare che, dal momento della presentazione delle risoluzioni ad oggi, è intervenuto un fatto nuovo e importante: e cioè che il Governo, attraverso le parole della ministra Lezzi e del sottosegretario Giorgetti, ha pubblicamente riconosciuto, in una conferenza stampa congiunta con il CONI, l'importanza della candidatura di Taranto a sede dei Giochi del Mediterraneo e si è impegnato a sostenerla.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**7-00154 Piastra e 7-00188 Moretto: Sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00029 e rielezione della risoluzione 7-00188 (Nuova formulazione)).*

Le Commissioni proseguono la discussione, rinviata nella seduta del 17 aprile 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il deputato Piastra ha presentato una nuova formulazione della sua risoluzione (*vedi allegato 1*), il cui testo è stato anticipato informalmente a tutti i componenti delle Commissioni il 3 maggio scorso.

Sara MORETTO (PD) riformula la propria risoluzione 7-00188, nel senso di espungere il primo impegno, relativo alla

questione, superata, della Presidenza dell'Agenzia spaziale italiana (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI esprime parere favorevole sulla risoluzione Piastra, nella nuova formulazione, e parere contrario sulla risoluzione Moretto, anche nella nuova formulazione.

Sara MORETTO (PD) chiede al Governo di rivalutare il parere contrario sulla risoluzione, così come riformulata. Osserva che il secondo impegno del testo riformulato, relativo ad iniziative per incentivare il processo di applicazione delle tecnologie sviluppate in ambito aerospaziale ad altri ambiti della società e dell'industria è, a suo avviso, assorbito dall'eventuale approvazione della nuova formulazione della risoluzione Piastra 7-00154. Il primo impegno del testo riformulato è diverso dalla risoluzione Piastra, in quanto accentua il ruolo del settore aerospaziale come parte fondamentale e strategica del tessuto imprenditoriale del Paese. Ribadisce l'invito al Governo a rivalutare in senso favorevole quest'impegno.

Valentina APREA (FI) conferma il parere favorevole di Forza Italia sulla risoluzione Piastra, in coerenza con le scelte politiche portate avanti dai ministri dei Governi Berlusconi in materia di ricerca e investimenti. Sottolinea, in particolare, il secondo impegno volto all'adozione di iniziative che incentivino la sinergia tra le realtà di ricerca nazionali e l'ambito privato, al fine di favorire la diffusione delle conoscenze e di continuare a sviluppare nel paese importanti tecnologie da poter utilizzare nei diversi ambiti di applicazione afferenti al settore aerospaziale. È dell'avviso che tale impegno sia particolarmente importante per favorire l'avvicinamento dei giovani universitari alle nuove sfide in questo campo. In qualità di membro dell'opposizione, ritiene tuttavia di dover muovere alla maggioranza un rilievo sulla mancanza di indicazioni sui tempi di azione. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto essere vincolato in modo

più esplicito alla realizzazione delle iniziative indicate in tempi ravvicinati e certi.

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione di maggioranza Piastra 7-00154 come riformulata, che rappresenta uno stimolo al Governo per un intervento ancor più incisivo in un settore di grande rilevanza come quello dell'aerospazio.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI conferma il parere favorevole sulla risoluzione Piastra, nella nuova formulazione, e contrario sulla risoluzione Moretto, anche nella nuova formulazione, in considerazione delle sue premesse, che non possono essere condivise.

Rivolgendosi quindi alla deputata Aprea, sottolinea che il Governo si è mosso assai tempestivamente negli ultimi mesi per favorire l'adozione delle misure necessarie al rilancio del settore. Ricorda, in proposito, il finanziamento di oltre 3 miliardi ottenuto in sede europea specificamente per il settore della ricerca aerospaziale. Dopo aver inoltre evidenziato che è nel frattempo intervenuta la nomina di Giorgio Saccoccia alla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana e che è in corso di formalizzazione quella del presidente del Consiglio di amministrazione del CIRA, assicura che lo spazio è al centro della programmazione delle attività del Governo, anche in considerazione che quest'anno ricorre l'anniversario dell'allunaggio, che potrà essere occasione anche per

la promozione della conoscenza di quanto l'Italia fa in campo aerospaziale. Conclude sottolineando che molte delle azioni chieste al Governo dalle risoluzioni in esame sono già state messe in campo.

Sara MORETTO (PD) chiede che la risoluzione a sua prima firma, sulla quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, venga comunque messa ai voti. Fa presente al rappresentante del Governo che, a suo avviso, qualsiasi richiesta di rivalutazione di un parere dovrebbe essere presa in considerazione. Ribadisce come il primo impegno del testo riformulato della risoluzione a sua prima firma non sia sovrapponibile a quelli della risoluzione Piastra, in quanto inquadra l'aspetto industriale del settore aerospaziale. Preannuncia ad ogni modo l'astensione del gruppo del Partito Democratico dalla votazione sulla nuova formulazione della risoluzione Piastra 7-00154, i cui impegni sostanzialmente combaciano con quelli della sua risoluzione, anche se le premesse evidenziano posizioni e obiettivi politici totalmente diversi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la risoluzione n. 7-00154 Piastra, nella nuova formulazione (*vedi allegato 1*), che prende il numero 8-00029, e respingono la risoluzione 7-00188 Moretto (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), per le parti non assorbite o precluse.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**7-00154 Piastra: Sulla promozione della ricerca  
nel settore dell'aerospazio.****RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni riunite VII e X,  
premessi che:

la presente risoluzione intende portare all'attenzione del Governo il problema della mancanza di adeguato sostegno nell'ambito della ricerca aerospaziale italiana;

il settore della ricerca aerospaziale, che interessa sia il mondo dell'università che quello dell'impresa e dei centri specializzati privati, vale da solo un importante indotto e porta il nome dell'Italia in giro per il mondo, come dimostrano le diverse tecnologie provenienti dal nostro Paese, che sono utilizzate per numerose missioni spaziali internazionali. Si pensi alla recente missione che sta continuando a vedere la navicella « Trace Gas Orbiter » in orbita attorno a Marte (per raccogliere dati sull'eventuale presenza di gas organici nell'atmosfera marziana), a cura dell'Agenzia spaziale europea (Esa), oppure al progetto « Athena Fidus » (2014): un'infrastruttura per i servizi di telecomunicazione a banda larga, per usi militari e governativi, sviluppata in collaborazione con i *partner* francesi;

L'Italia conta dal 1988 un'Agenzia spaziale italiana (ASI), vigilata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha sede a Roma e un altro centro di ricerca a Matera, che occupa circa 200 persone, la cui missione viene svolta in sinergia con gli Atenei italiani – ed anche con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – ed ha permesso di portare avanti il *know-how* italiano in materia di tecnologie aerospaziali. Si tratta di uno dei più importanti attori

mondiali sulla scena della scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere ed esplorare il cosmo: l'Agenzia ricopre, infatti, un ruolo di primo piano sia a livello europeo, sia mondiale, partecipando alle attività svolte dall'Agenzia Spaziale Europea. L'ASI collabora, altresì, costantemente con tutte le agenzie nazionali dell'ESA e con le principali agenzie estere (tra cui l'americana NASA, la giapponese JAXA, la russa ROSCOSMOS, l'israeliana ISA, etc.), portando il proprio contributo alle più interessanti missioni scientifiche degli ultimi anni;

a partire dal 1984, con lungimiranza, lo Stato Italiano ha investito nel Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), oltre un miliardo e cento milioni di euro, istituendo e affidandogli la gestione del PRO.R.A. (Programma nazionale di Ricerca Aerospaziale), con l'obiettivo di realizzare infrastrutture di ricerca e sperimentazione nonché le necessarie competenze specialistiche, per aumentare la competitività del sistema Paese nei settori strategici di aeronautica e spazio;

la comunità scientifica italiana, grazie al fondamentale lavoro svolto dall'Agenzia, ha ottenuto risultati significativi nel campo dell'astrofisica e della cosmologia oltre che riguardo all'esplorazione spaziale, costruendo strumenti scientifici che hanno viaggiato con le sonde NASA ed ESA alla scoperta dei segreti di Marte, Giove, Saturno;

anche il programma quadro per la ricerca Horizon 2020 dedica ampio spazio al settore spaziale, a dimostrazione della

crescente importanza che l'Unione europea gli attribuisce. Il nostro Paese, attraverso i programmi spaziali e aerospaziali e con gli investimenti realizzati dall'ASI in uno degli ultimi progetti, denominato Cosmo SkyMed, ha contribuito alla realizzazione del primo sistema di osservazione satellitare della Terra concepito per scopi duali, cioè civili e militari. I 4 satelliti della costellazione permettono l'osservazione della Terra dallo spazio, mediante un radar ad apertura sintetica (SAR) in banda X, che può operare sia di giorno sia di notte, anche in caso di condizioni meteo proibitive e con un rilevante grado di precisione. Ha applicazioni di tipo civile e militare, nella gestione dell'ambiente, in particolare dei disastri naturali, e nella sorveglianza militare. Inoltre gli attuali 2 nuovi satelliti di Cosmo SkyMed approvati dal COMINT vanno a sostituire i 2 più vecchi (rispettivamente di 11 e 9 anni) dei 4 già in orbita;

quello aerospaziale è un settore ad altissima qualità e professionalità, strategico per il presente ed il futuro del nostro Paese sia in campo civile che militare, con elevate esperienze e competenze tecniche, scientifiche ed industriali, riconosciute a livello internazionale: in Italia, infatti, proprio in ragione dell'alta professionalità degli operatori si sono delineati due distinti ambiti produttivi e di ricerca quali il settore dell'aeronautica, che riguarda il volo e il trasporto entro l'atmosfera terrestre, e il settore dello spazio, ovvero tutte quelle attività che si sviluppano al di fuori dell'atmosfera terrestre;

i programmi aerospaziali italiani devono necessariamente tener conto delle *roadmap* europea ed internazionale, delle visioni degli *stakeholder* e delle politiche di settore definite a livello nazionale ed internazionale, tese a tutelare le competenze tecnico/scientifiche;

la crescita economica ed industriale del settore è strettamente legata all'innovazione tecnologica aerospaziale in considerazione delle tecnologie altamente innovative da introdurre, integrare e spe-

rimentare su macchine altamente sofisticate, difatti il comparto aerospaziale manifatturiero italiano è al primo posto nel segmento dei sistemi integrati ad avanzata tecnologia;

a livello nazionale le esportazioni del settore, sul totale delle esportazioni manifatturiere italiane, ha, negli ultimi anni, raggiunto una percentuale di circa 1,5 per cento che è ben superiore a quella del peso occupazione del settore di circa 1 per cento, evidenziando il ruolo che gioca la domanda estera nell'economia del settore;

le grandi imprese italiane occupano posizioni di primo piano a livello internazionale come Leonardo che è quinta in Europa e tredicesima nel mondo e con l'aspettativa di un ulteriore incremento della posizione, attraverso l'allargamento della propria rete di collaborazioni internazionali e l'accrescimento del proprio ruolo. In particolare, Leonardo quale impresa nazionale di riferimento è fondamentale come driver delle strategie tecnologiche ed integratore delle competenze innovative delle PMI, delle Università e dei Centri di Ricerca. L'impresa nazionale di riferimento, insieme al CTNA «Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio», all'ASI e al CIRA, svolge il ruolo di catalizzatore di iniziative – spesso provenienti dai distretti tecnologici regionali che oggi rappresentano veri e propri centri d'eccellenza dell'intero comparto – che possono essere poi portate con successo sul mercato dando anche una dimensione internazionale ai progetti;

si stima che l'indotto del settore aerospaziale e dell'elettronica high-tech collegata valga circa l'1 per cento del prodotto interno lordo, con oltre 50 mila addetti nel comparto, dei quali 20 mila ingegneri e persone ad altissima qualificazione professionale operanti in centri di ricerca, laboratori e impianti produttivi, e che le aziende operanti nel settore dell'elettronica high-tech valgano circa 7 miliardi di esportazioni all'anno. Un indotto importante, quindi, che però viene dimen-

ticato quando si mettono a confronto altri settori produttivi dal momento che la ricerca aerospaziale prevede dei tempi mediamente più lunghi per il suo completamento (5-6 anni, con il rischio di raggiungere un equilibrio finanziario a seguito di investimenti dopo 10-15 anni);

anche nel settore privato, l'Italia vanta una realtà importante e consolidata quale è, ad esempio, la società Thales Alenia Space, attiva da noi, come in Svizzera, Francia, Spagna e Germania, che consente di sviluppare importanti applicazioni utilizzate per la ricerca scientifica, ma anche per la difesa, per la sicurezza ed in ambito commerciale e delle telecomunicazioni, settore, quest'ultimo, nel quale l'Italia è presente sin dal 1977, dal lancio del satellite Sirio. Senza contare il programma portato avanti in fatto di cambiamenti climatici (Monitoring for Environment and Safety – GMES) che vede questa realtà attiva, come per gli studi oceanografici e il settore (in crescita) dei trasporti spaziali. Inoltre il programma, attivo principalmente per la fornitura alla Stazione spaziale internazionale, nel prossimo futuro potrebbe allargarsi (qui, come in Usa, Cina, India e Giappone) anche all'esplorazione del cielo in chiave turistico-commerciale;

la sola società Thales Alenia Space conta, in Italia, un organico costituito da circa 2.300 addetti, distribuiti fra le sedi di Roma, Torino, L'Aquila e Milano;

appare fondamentale non disperdere, a causa della carenza di investimenti nel settore, il *know-how* faticosamente costruito nel tempo e costituito anche da personale con contratto a termine, che rischia di vedere compromessa la propria carriera lavorativa e di dover interrompere le ricerche intraprese nel nostro Paese, per doversi eventualmente trasferire all'estero. Il personale che opera nel settore aerospaziale italiano, e che vi opererà in futuro deve essere pronto e preparato ad adeguarsi agli sviluppi della tecnologia comportando la necessità di una solida preparazione tecnico-scientifica;

da analisi condotte emerge il profilo di un settore decisamente strategico, alta-

mente qualificato, non solo in alcune nicchie di vertice, ma ad ogni livello gerarchico, con una qualificazione professionale decisamente caratterizzata da profili alti e diversificati. Il personale richiesto dalle aziende deve essere in possesso, per il 47 per cento, di esperienza specifica nel settore;

il CTNA, nato nel settembre 2009 come un'associazione fondata dal DAC (Distretto Aerospaziale della Campania), dal Distretto Tecnologico Aerospaziale del Lazio, dal Distretto Aerospaziale Lombardo, dal Comitato promotore distretto aerospaziale Piemonte, dal Distretto Aerospaziale Pugliese, dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), da Avio Aero, da Leonardo a cui in seguito si sono uniti la Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza e il Consiglio nazionale delle ricerche, sviluppa le priorità e le iniziative tecnologiche, sulla base delle tendenze del mercato globale e delle politiche settoriali individuate a livello europeo ed internazionale, in accordo con tutti gli attori nazionali del settore Aerospaziale. Difatti il CTNA mira a garantire un forte ruolo propositivo dell'Aerospazio Italiano sia nel Settore Aeronautico, che deve perseguire la sfida di « un Sistema di Trasporto intelligente, eco-sostenibile ed integrato », sia nell'ambito della Ricerca Spaziale, che richiede un'industria competitiva orientata alle tecnologie abilitanti fondamentali;

con la legge 11 gennaio 2018 n. 7, sono state introdotte rilevanti modifiche sulla disciplina previgente, contenuta nel D.Lgs. n. 128 del 2003, la quale assegnava in origine un ruolo promotore al MIUR, da svolgere d'intesa con i Ministeri interessati e con gruppi di lavoro cui partecipava anche il Presidente dell'ASI: in particolare, con la nuova legge sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri importanti funzioni in materia di ricerca spaziale, quali l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relativo ai programmi spaziali e aerospaziali. Attraverso una generale riforma della governance dell'ASI, si prevede quindi il passaggio di alcune funzioni di controllo e di

impulso dal Ministro della ricerca scientifica al Presidente del Consiglio, attraverso la creazione di un apposito comitato interministeriale, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio oppure dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con specifica delega alle politiche spaziali e aerospaziali;

la legge n. 7 del 2018 ha altresì modificato le finalità dell'ASI, specificando che i compiti della stessa, che si concretizzano nel coordinamento e nella gestione dei progetti nazionali e nella partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali in campo spaziale ed aerospaziale, sono svolti in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio;

il Comitato interministeriale si è riunito per la terza volta in data 21 febbraio 2019 e sono stati approvati gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, al fine di riordinare la governance delle politiche spaziali nazionali. Tali indirizzi si basano sull'assunto secondo cui spazio e aerospazio sono settori strategici per la crescita del Paese, grazie ai quali è possibile favorire lo sviluppo di settori che incidono significativamente sull'utenza nazionale e sui mercati esteri, così come tali settori fungono da grande impulso alla ricerca scientifica, al progresso tecnologico ed alle capacità di sviluppo e produzione dell'industria nazionale,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative volte a stanziare adeguate risorse per continuare ad investire nel settore aerospaziale italiano, partendo dai centri quali il Cnr, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) e le Università del territorio nazionale, al fine di stabilizzare i ricercatori precari che si stanno occupando di importanti studi in ambito scientifico-tecnologico;

ad adottare iniziative per incentivare, mediante bandi ministeriali, la sinergia tra

le realtà di ricerca nazionali e l'ambito privato, al fine di favorire la diffusione delle conoscenze e di continuare a sviluppare nel nostro Paese importanti tecnologie da poter utilizzare nei diversi ambiti di applicazione afferenti al settore aerospaziale;

ad assumere iniziative per favorire il processo di applicazione delle tecnologie sviluppate in ambito aerospaziale ad altri ambiti della società civile e imprenditoriale italiana;

a garantire il ritorno nazionale di *Research and Development* (R&D), in ragione del significativo contributo che il nostro Paese versa nei confronti dell'ESA, in termini di investimenti nell'ambito produttivo e della ricerca nonché a proseguire nel suo impegno per ottenere il maggior risultato possibile per il Sistema Paese, in vista della prossima ministeriale ESA a Siviglia nel mese di novembre 2019;

a fornire il necessario supporto al gruppo di lavoro istituito con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, del 25 febbraio 2019, n. 331, affinché proceda in tempi brevi all'aggiornamento del PRO.R.A., individuando come obiettivo primario il rilancio del CIRA in veste di centro d'eccellenza per la ricerca scientifica ed industriale italiana nel settore spaziale e aerospaziale, garantendo dotazioni finanziarie congrue per la gestione dell'intero patrimonio infrastrutturale realizzato e per lo sviluppo dell'intero comparto anche in chiave strategica per la crescita del Paese.

(8-00029) « Piastra, Belotti, Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Rachele, Sasso, Alemanno, Berardini, Carabetta, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallasca, Acunzo, Azzolina, Bella, Carbonaro, Casa, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani ».

## ALLEGATO 2

**7-00188 Moretto: Sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio.****NUOVA FORMULAZIONE**

Le Commissioni riunite VII e X,  
premessi che:

L'Italia vanta una posizione di leadership a livello mondiale nel settore aerospaziale, rappresentando la quarta potenza in Europa il terzo contributore in Esa e la settima a livello mondiale;

il comparto aerospaziale rappresenta in Italia il maggiore comparto manifatturiero nel segmento dei sistemi integrati ad alta tecnologia;

tra i Paesi dell'Ocse, l'aerospazio è il primo settore per incidenza della ricerca e sviluppo sul totale del valore aggiunto dall'economia (18,2 per cento). L'Italia è quinta nell'area Ocse per spesa in ricerca e sviluppo sul totale del valore aggiunto (21,9 per cento) e si classifica, a livello globale, in sesta posizione per numero di pubblicazioni e in quinta posizione per numero di citazioni nelle aree di ricerca su spazio e scienze planetarie nel periodo 1996-2017;

nella ricerca ed esplorazione spaziale, l'Italia ha raggiunto importanti traguardi industriali e scientifici: è stato il terzo Paese al mondo ad aver inviato autonomamente un satellite nello spazio (dopo Stati Uniti d'America e Urss), ha avuto un ruolo di primo piano nella costruzione della stazione spaziale internazionale (circa il 50 per cento del volume pressurizzato del segmento internazionale è stato realizzato dall'industria italiana) e ha contribuito in misura significativa allo sviluppo e realizzazione dei lanciatori Ariane e, in particolare, Vega;

l'intero comparto aerospaziale occupa in Italia oltre 50.000 addetti con ricavi annuali di circa quattordici miliardi di euro;

l'industria aerospaziale italiana è un'area strategica, supportata da programmi nazionali e regionali e caratterizzata la forte collaborazione internazionale. Gli attori chiave sono il gruppo Leonardo Finmeccanica, azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza il cui maggiore azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, che possiede una quota di circa il 30 per cento, Thales Alenia Space Italia, Avio, un'ampia rete di piccole e medie imprese, l'Agenzia spaziale italiana (Asi) oltre a centri di ricerca e università; in Italia vi sono sette regioni con un distretto/cluster aerospaziale, formalizzato o meno (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Umbria). Inoltre, si registra anche la presenza di player aerospaziali (Come alcune sedi di grandi gruppi, piccole e medie imprese, organizzazioni di ricerca) in altre regioni, soprattutto in Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia;

i distretti aerospaziali italiani coinvolgono circa un migliaio di membri, tra aziende grandi e piccole e medie imprese, università e centri di ricerca;

nel settembre 2009 è nato il « Cluster tecnologico nazionale aerospazio » (CTNA), che è un'associazione fondata da DAC distretto aerospaziale della Campania, Distretto tecnologico aerospaziale del Lazio, Distretto aerospaziale lombardo, Comitato promotore distretto aerospaziale

Piemonte, Distretto aerospaziale Pugliese, Agenzia spaziale italiana (Asi), distretto aerospaziale, Avio Aero, Finmeccanica a cui in seguito si sono unite Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza e il Consiglio nazionale delle ricerche;

il principale soggetto istituzionale attivo nel settore è l'Agenzia spaziale italiana (ASI), un ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione dell'università della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che opera in collaborazione con diversi altri Ministeri;

già a partire dagli anni '80, molti Governi, soprattutto quelli europei, hanno consolidato vere e proprie partnership finanziarie con le maggiori aziende del settore, sollevandole quindi, in tutto o in parte, dal rischio e dall'onere finanziario. In questa logica, nel 1985, l'Italia ha istituito, con la legge 24 dicembre 1985, n. 808, una misura di promozione pubblica dello svolgimento tecnologico del settore aerospaziale e dell'elettronica connessa alla difesa;

la legge n. 808 del 1985 è stata lo strumento fondamentale di politica industriale per il settore che ha consentito all'industria italiana di mantenersi in linea con la concorrenza europea ed ha contribuito significativamente a consolidare e sviluppare un patrimonio tecnologico nazionale di eccellenza, competitivo a livello internazionale;

con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono state previste numerose disposizioni relative alla ricerca, tra cui agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. In particolare, sono state destinate risorse agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in determinati ambiti, tra cui tecnologia dell'informazione e della comunicazione, industria aerospaziale, osservazione della terra e all'ambiente;

la legge di stabilità per il 2015 ha disposto un contributo di 30 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2015-2017 all'Asi per il finanziamento di programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento e una autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, con l'obiettivo di accompagnare e favorire il mutamento della politica industriale del settore consistente nel passaggio dal settore spaziale tradizionale all'insieme della « *space economy* »;

il piano strategico *space economy*, nato dal lavoro svolto dai Governi a guida Pd attraverso il Ministero dello sviluppo economico e la cabina di regia spazio (iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale), ha definito le linee strategiche d'intervento in grado di consentire all'Italia di trasformare il settore spaziale nazionale in uno dei motori propulsori della nuova crescita del Paese, attraverso l'integrazione delle politiche di sviluppo dei territori con la politica spaziale, in linea con la richiesta della Commissione europea di programmare i fondi strutturali sulla base di una strategia nazionale di specializzazione intelligente, basata su una catena del valore unica integrata, dalla ricerca alla produzione;

il piano, approvato dalla cabina di regia spazio a seguito della riunione del 23 novembre 2015 (protocollo N. UCM -0000867), è parzialmente confluito, come « piano a stralcio *space economy* », nel piano imprese e competitività Fsc, proposto dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato con delibera del Cipe n. 52 del 2016 del 1° dicembre 2016, che le ha assegnato una dotazione di risorse pari 360 milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo coesione;

l'articolo 1, comma 372, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato, per lo sviluppo dell'industria

italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. Il medesimo comma 372 aveva altresì previsto che le misure di aiuto concesse a valere sulle predette risorse fossero erogate nel rispetto delle procedure previste;

dal regolamento (UE) n. 651/2014 (*general block exemption regulation* – Gber), il quale esenta dall'obbligo di notifica alla Commissione determinate categorie di aiuti, a date condizioni; la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto uno stanziamento pari a 21,7 milioni di euro per il 2018, di 21,9 milioni di euro per il 2019 e di 21,9 milioni di euro per il 2020 (Cap. 1678/MIUR, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica»). Tali somme sono state allocate nella missione «ricerca e innovazione» (17) programma ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22);

inoltre, il sostegno a interventi di ricerca spaziale viene effettuato sia attraverso le azioni cluster di cui al programma «Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale», sia con progettualità specifiche relative all'ambito tematico della Snsi «aerospazio»;

solo per quanto riguarda il settore della ricerca, è evidente lo sforzo portato avanti nella precedente legislatura, visto che le risorse stanziare nel piano nazionale ricerca per gli anni 2015-2020 nel settore della ricerca spaziale ammontano a 30 milioni di euro aggiuntivi per il 2015, 109 per il 2016, 230 per il 2017, 180 per il 2018 per arrivare ai 290 milioni di euro aggiuntivi stanziati sia per il 2019 che per il 2020;

infine, nel corso della scorsa legislatura, sempre in un'ottica di valorizzazione e potenziamento del ruolo da protagonista internazionale del settore aerospaziale italiano, è stata approvata la legge n. 7 dell'11 gennaio 2018, recante Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concer-

nenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana, la quale, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri «l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato»;

alla luce di quanto esposto finora, appare evidente come le politiche legate al settore aerospaziale siano state considerate strategiche e come tali al centro dell'attività dei Governi a guida Pd: il Governo attuale, invece, con la modifica apportata la scorsa estate alla composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, che stabilisce che il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) non ne sia più componente di diritto e possa essere invitato a partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto, con funzione esclusivamente di alta consulenza tecnico-scientifica, ha effettuato come prima azione di politica aerospaziale una scelta, a giudizio dei firmatari del presente atto, incomprensibile che va nella direzione di ostacolare il coordinamento e l'organizzazione della politica spaziale e aerospaziale nazionale indebolendo immotivatamente il ruolo dell'A.s.i.;

anche la successiva scelta del Governo Conte di rimuovere dall'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana il professore Roberto Battiston, accademico dal curriculum di altissimo profilo, il cui brillante operato ha consentito all'Agenzia di consolidare il proprio ruolo in Europa e nel mondo dando una nuova spinta al settore aerospaziale, eccellenza italiana riconosciuta nel mondo – rimozione a parere dei firmatari del presente atto frutto dell'applicazione, per la prima volta in Italia, dello *spoils system* in un ambito dal quale sono stati finora esclusi gli enti pubblici di ricerca, proprio alla luce del particolare status da essi goduto e della

terzietà richiesta alle persone responsabili della loro gestione – dà purtroppo un altro segnale negativo e di penalizzazione alle attività in essere ed a quelle future, in quanto per la governance degli enti scientifici e, in particolare, per quelli legati all'innovazione è necessario valutare il merito e la preparazione specifica, assicurandone la continuità operativa: i programmi spaziali richiedono, inoltre, molti anni per essere realizzati e questo significa la necessità di riferimenti costanti e riconosciuti in contesti internazionali,

impegnano il Governo:

a proseguire nel percorso tracciato negli anni al fine di rafforzare ulteriormente il posizionamento del settore aero-

spaziale del nostro Paese nel contesto internazionale, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di adeguate risorse per sostenere il tessuto industriale ed investire sugli enti di ricerca e sulle università coinvolti nel comparto;

ad adottare iniziative per incentivare fattivamente il processo di applicazione delle tecnologie sviluppate in ambito aerospaziale ad altri ambiti della società e dell'industria, al fine di allargare e massimizzare le ricadute ed i benefici all'intero sistema industriale e produttivo nazionale.

(7-00188) « Moretto, Ascani, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	17
Variazione nella composizione della Commissione .....	17
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 83 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	21

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622-A Golinelli ....	19
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze Armate – Audizione del Direttore del I Reparto Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli armamenti, Dott. Giuseppe Quitadamo e del Capo III Ufficio del Segretariato Generale della Difesa, per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, Dott.ssa Paola Maja ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele VOLPI.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta

sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che, a far data da martedì 4 giugno, l'onorevole Rixi rientra a far parte della Commissione e l'onorevole Belotti cessa di farne parte.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.**

**Atto n. 83.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Presidenza della Camera ha accolto la richiesta di prorogare, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, il termine per l'espressione del parere. Comunica, quindi, che la Commissione dovrà esprimersi entro l'8 giugno.

Luca TOCCALINI (Lega), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato*).

Alberto PAGANI (PD) osserva che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso con notevole ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, di trenta giorni successivi all'entrata in vigore della Legge di Bilancio, e ricorda come i contributi che vengono assegnati con questo decreto siano necessari alle associazioni indicate dalla legge per garantire un minimo di finanziamento alle loro attività: è quindi opportuno che sia adottato nei termini previsti.

Precisa quindi che sarebbe stato auspicabile utilizzare tale periodo di tempo per una valutazione più approfondita dei progetti ritenuti meritevoli di ricevere il contributo pubblico.

Segnala, infatti, che l'importo assegnato all'associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) è stato ridotto di circa 12.000 euro rispetto al 2018 e che due progetti di rilevante importanza presentati dalla medesima associazione non sono stati ritenuti dalla commissione tecnica meritevoli di finanziamento.

Si tratta in particolare del progetto relativo a « Le stragi nazifasciste di militari e civili nel Mezzogiorno d'Italia (1943-1945) », da realizzarsi anche con il contributo dell'Università di Bari « Aldo Moro », e a quello relativo al tema « 75° anniversario della Costituzione del Corpo volontario della libertà » da svolgersi con la collaborazione dell'Istituto nazionale « Ferruccio Parri » ed il coinvolgimento di ricercatori della Rete degli istituti storici e delle università. Ribadisce la meritevolezza di tali iniziative anche in considerazione del valore che esse assumono nel periodo che si sta attraversando, a cavallo tra il 70° e l'80° anniversario degli avvenimenti che si intendano ricordare.

Auspica, dunque, che in futuro le risorse pubbliche destinate a sostenere le iniziative promosse da quelle associazioni che tramandano la memoria storica degli avvenimenti bellici del nostro Paese possano essere incrementate, promuovendo, in tal modo, il maggior numero di progetti di valore storico e di testimonianza come lo sono quelli sopra evidenziati.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) sottolinea come nel corso degli anni si sia passati con gradualità da una fase in cui i contributi venivano erogati a pioggia alla situazione attuale che vede ripartire le risorse finanziarie con una metodologia ispirata a criteri di merito.

Apprezza, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore che specifica ulteriormente la necessità che la commissione tecnica di valutazione, nell'assegnazione delle maggiori risorse, privilegi le iniziative più meritevoli.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) evidenzia come il ministero della Difesa abbia trasmesso al Parlamento una mole di informazioni ed elementi utili per esprimere con piena cognizione un parere ragionato sullo schema di decreto che provvede a ripartire i contributi alle associazioni ed enti vigilati dal dicastero stesso.

Rileva, quindi, che nella scelta dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento

la commissione tecnica ha tenuto conto non solo della bontà del progetto, ma anche del legame che tali progetti hanno manifestato con alcune tematiche considerate di particolare rilevanza.

Con riguardo, poi, alle perplessità sollevate dal collega Pagani, fa presente che l'associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) da sola riceve quasi il 10 per cento dell'intero importo assegnato alle associazioni combattentistiche.

Conclude sottolineando l'importanza dell'accento posto nella proposta di parere del relatore riguardo alla necessità di realizzare una maggiore corrispondenza tra il contributo erogato alle varie associazioni per i costi fissi e l'effettivo numero dei soci ad esse iscritti, dal momento che le associazioni d'arma sono assegnatarie di un contributo fisso inferiore a quello delle associazioni combattentistiche pur avendo un maggiore numero di soci. Al riguardo, ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un riequilibrio dei due distinti fondi, valutando altresì la possibilità di accorpate i contributi in un unico fondo, anche in considerazione del fatto che è già stata adottata la medesima metodologia nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio.

Il sottosegretario di Stato Raffaele VOLPI, ringrazia gli intervenuti per le riflessioni e gli spunti offerti dal dibattito che ritiene utili.

Chiarisce, quindi, che la valutazione dei progetti è un'attività specifica della commissione tecnica, nel merito della quale i vertici politici del dicastero non entrano e fa presente che la Difesa è attivamente impegnata per ridurre ulteriormente i tempi di erogazione del contributo.

Evidenzia, infine, l'importanza di stimolare l'aggregazione tra le varie associazioni evitando di parcellizzare le sempre meno abbondanti risorse finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

**La seduta termina alle 10.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

**Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.**

**C. 622-A Golinelli.**

Il Comitato si è riunito dalle 10 alle 10.15.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze Armate – Audizione del Direttore del I Reparto Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli armamenti, Dott. Giuseppe Quitadamo e del Capo III Ufficio del Segretariato Generale della Difesa, per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, Dott.ssa Paola Maja.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

*Il Direttore del I Reparto Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli arma-*

menti, Dottor Giuseppe Quitadamo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Antonio DEL MONACO (M5S).

*Il Direttore del I Reparto Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli armamenti, Dottor Giuseppe Quitadamo e il Capo III Ufficio del Segretariato Generale della Difesa, per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, Dottoressa Paola Maja, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.*

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto Governo n. 83).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (atto del Governo n. 83);

premessi che:

lo schema di decreto in esame provvede a ripartire 1.000.000 di euro tra 17 associazioni combattentistiche e partigiane vigilate dal dicastero della difesa e 702.918 euro tra 30 associazioni d'arma e di categoria, nonché altri enti sempre vigilati dal dicastero della difesa, secondo gli appositi stanziamenti iscritti nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa;

nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio, in analogia a quanto attuato l'anno precedente ed a seguito dell'istituzione di apposita commissione interna al Gabinetto, è stata adottata la medesima metodologia sia per le associazioni combattentistiche, sia per le associazioni d'arma, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero degli iscritti a ciascun sodalizio, raggruppando le associazioni in fasce per numero di soci effettivi;

ai sodalizi che non abbiano presentato alcun progetto, ovvero abbiano

presentato progetti ritenuti non meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto in base al numero degli iscritti e una ulteriore decurtazione del 20 per cento sullo stanziamento dell'anno 2018 in caso di recidività;

nella relazione illustrativa allegata allo schema in esame sono stati per la prima volta trasmessi gli elenchi dei progetti approvati e di quelli non approvati presentati da tutti i sodalizi, riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019;

sempre con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati altresì trasmessi gli elenchi del numero dei soci per tutte le associazioni combattentistiche, d'arma, di categoria e per gli altri enti ed associazioni beneficiarie del contributo;

preso atto che il Ministero della difesa ha trasmesso i rendiconti delle associazioni destinatarie dei contributi per il 2017;

rilevato che:

la documentazione trasmessa da seguito alle richieste avanzate nel parere espresso da questa Commissione in occasione dell'esame del precedente schema di decreto relativo ai contributi erogati per l'anno 2018 (atto del Governo n. 30);

dai dati forniti emerge che il numero complessivo dei soci iscritti alle associazioni combattentistiche è andato

progressivamente diminuendo nel triennio in considerazione, passando da 261.327 a 245.671;

il numero complessivo dei soci iscritti alle associazioni d'arma, di categoria ed agli altri enti beneficiari è andato progressivamente aumentando, passando da 689.023 del 2017 a 740.040 del 2019;

considerato che:

tra le differenti categorie di associazioni beneficiarie del contributo erogato dal dicastero della difesa emerge una disomogeneità nel rapporto tra la quota di contributo fisso ed il numero dei soci iscritti;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si adotti, a partire dal prossimo schema di decreto, un criterio di ripartizione del contributo fisso che consenta l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni proporzionalmente al numero degli iscritti, nonché un criterio di ripartizione della parte variabile che consenta l'attribuzione del contributo sulla base della meritevolezza dei progetti presentati;

*e con la seguente osservazione:*

promuova il Governo le iniziative più opportune per sensibilizzare tutte le associazioni aventi finalità analoghe affinché realizzino forme d'integrazione, anche per ottimizzare le risorse stanziare.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	23
5-02216 Fregolent: Riforma del settore dei giochi pubblici .....	23
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	26
5-02217 Centemero: Istituzione presso l'Agenzia delle entrate del registro informatizzato per la garanzia reale mobiliare non possessoria .....	24
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	27

#### INTERROGAZIONI:

5-01580 Paita: Misure di sostegno previste dall'istituzione della zona franca urbana nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova .....	24
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	29
5-01702 De Lorenzo: Regime IVA per le prestazioni termali .....	25
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	31
5-01762 De Toma: Iniziative a tutela dei risparmiatori per gli investimenti in diamanti .....	25
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	33

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 5 giugno 2019. – Presidenza del Vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che il deputato Bruno Tabacci cessa di far parte della Commissione.

Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche

mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Informa quindi che il Sottosegretario Bitonci ha chiesto di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione Bignami n. 5-02215, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per predisporre una risposta compiuta. Avverte pertanto che, alla luce di tale richiesta, lo svolgimento dell'interrogazione avrà luogo in altra seduta.

#### 5-02216 Fregolent: Riforma del settore dei giochi pubblici.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia FREGOLENT (PD) ringrazia il Sottosegretario Bitonci per la risposta fornita, ma non può dichiararsi soddisfatta, poiché si tratta di una risposta tecnica che non dice nulla in merito ai tempi di emanazione dei provvedimenti attesi. Il quadro normativo attuale è talmente complesso che due regioni come Piemonte ed Emilia Romagna hanno regolato il settore attraverso norme completamente diverse. Segnala, inoltre, che nella città da cui proviene, Torino, la Guardia di finanza ha recentemente individuato una truffa multimilionaria perpetrata attraverso le *slot machine*, proprio perché, in assenza di un quadro normativo definito, le imprese oneste si trovano in difficoltà mentre quelle in mano alla criminalità organizzata fanno ottimi affari.

Accoglie positivamente la notizia che sia in fase di ultimazione la predisposizione da parte del Governo di un disegno di legge delega per il riordino complessivo del settore dei giochi, ma vorrebbe avere ulteriori indicazioni circa i tempi di attuazione. C'è bisogno infatti di una legge quadro che definisca regole chiare e precise in modo che, successivamente, le regioni possano regolare il settore attraverso la normativa di dettaglio. Dichiarò quindi la propria disponibilità e quella del Partito Democratico a contribuire alla definizione della citata riforma.

**5-02217 Centemero: Istituzione presso l'Agenzia delle entrate del registro informatizzato per la garanzia reale mobiliare non possessoria.**

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia il Sottosegretario ed esprime apprezzamento

perché a breve il registro informatizzato per la garanzia reale mobiliare non possessoria sarà realizzato. Si tratta infatti di un elemento di centrale importanza, soprattutto in una fase nella quale si assiste ad una significativa restrizione del credito.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 5 giugno 2019. – Presidenza del Vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Intervengono il Viceministro allo sviluppo economico Dario Galli e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte che l'interrogazione De Lorenzo n. 5-01702 è stata sottoscritta dal deputato Trano e che l'interrogazione De Toma n. 5-01762 è stata sottoscritta dal deputato Zanichelli.

**5-01580 Paita: Misure di sostegno previste dall'istituzione della zona franca urbana nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova.**

Il Viceministro allo sviluppo economico Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaella PAITA (PD), ringrazia il Viceministro per la risposta. Rileva che, dal momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in esame, si sono registrate diverse novità, compresa la proroga

del termine per la presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle imprese della Zona Franca Urbana di Genova. Tuttavia la situazione delle imprese e delle attività della zona colpita dal crollo del Ponte Morandi continua ad essere di grande sofferenza e disagio. Le operazioni di demolizione, come è noto, sono state avviate, ma hanno già subito un significativo rallentamento. Invita pertanto il Governo a considerare che probabilmente gli interventi adottati non sono sufficienti a ripristinare le condizioni necessarie per la ripresa delle attività e lo invita a valutare nuove iniziative, che possano alleviare efficacemente le difficoltà di cittadini ed imprese. A tal fine, si riserva di monitorare la situazione nei mesi a venire.

**5-01702 De Lorenzo: Regime IVA  
per le prestazioni termali.**

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rina DE LORENZO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta, dal momento che la risposta del Governo apporta la necessaria chiarezza interpretativa riguardo all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, distinguendo

tra le prestazioni di carattere sanitario e quelle destinate più genericamente al benessere della persona. È bene a suo avviso operare sempre i necessari distinguo, al fine di dare piena applicazione all'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

**5-01762 De Toma: Iniziative a tutela dei risparmiatori per gli investimenti in diamanti.**

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaele TRANO (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto per la puntuale risposta fornita dal Sottosegretario ed accoglie con favore l'impegno del Governo a definire un quadro regolatorio certo e trasparente del settore, nel quale purtroppo si registrano numerose truffe. Auspica, infine, che Consob e Autorità Garante della concorrenza e del mercato conducano efficacemente le operazioni di monitoraggio.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**5-02216 Fregolent: Riforma del settore dei giochi pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al settore dei giochi pubblici, chiedono di conoscere in che tempi si giungerà ad una riforma del settore, in particolare al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la salute e l'ordine pubblico.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto « Dignità ») aveva previsto che il Governo, entro 6 mesi, proponesse « una riforma complessiva in materia di giochi pubblici » in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario e, comunque, tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate (articolo 9, comma 6-bis).

Tuttavia, nella « Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 » (pag. 8) il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2019-2021, ha dichiarato, tra i « collegati » alla decisione di bilancio, anche il « Disegno di legge delega di riordino del settore dei giochi », superando, quanto indicato nel decreto-legge Dignità.

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: « Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie

gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti ».

L'intesa è stata raggiunta il 7 settembre 2017.

Peraltro, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, all'articolo 1, comma 1049, ha previsto che, « al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048 – vale a dire le procedure di gara in materia di scommesse e di Bingo – le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 ».

Allo stato, non risulta che le regioni abbiano fino ad ora adeguato le proprie leggi alla citata intesa.

In ultimo, per quanto concerne l'avvio di un « proficuo confronto tra gli attori direttamente interessati alla complessiva riforma del settore dei giochi pubblici », si osserva che è in fase di ultimazione la predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino complessivo del settore dei giochi che punta a definire un quadro di regole chiare e precise per il gioco ed a rafforzare la tutela della salute del giocatore.

## ALLEGATO 2

**5-02217 Centemero: Istituzione presso l'Agenzia delle entrate del registro informatizzato per la garanzia reale mobiliare non possessoria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, ai sensi del quale il legislatore è stata introdotta una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria, senza spossessamento del bene in favore del creditore (cd. pegno mobiliare non possessorio).

Considerato che la *ratio* dell'istituto risulta quella di implementare gli strumenti di tutela delle garanzie creditorie, nell'ottica di favorire la circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici economici, nell'interrogazione si evidenzia come la mancanza di spossessamento ponga rilevanti problemi in punto di pubblicità del vincolo, affidata all'iscrizione del pegno di cui trattasi in un apposito registro, da istituirsi presso l'Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, gli Onorevoli Interroganti chiedono chiarimenti in ordine all'attuazione dell'istituto ed in particolare chiede delucidazioni in merito all'istituzione del previsto registro informatizzato al fine di garantire il funzionamento dell'istituto di cui trattasi.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si evidenzia quanto segue.

Come rappresentato dagli Onorevoli Interroganti, l'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, prevede l'istituzione, presso l'Agenzia delle Entrate, di un registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori (di seguito Registro Pegni).

Tale iscrizione, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016, «ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate», essendo la garanzia costituita in forza del contratto stipulato fra le parti (in altri termini, l'iscrizione nel Registro Pegni ha funzione dichiarativa e non costitutiva).

Al comma 6 di detto articolo si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia la regolamentazione delle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso.

In considerazione della portata delle relative disposizioni – finalizzate ad integrare e attuare la disciplina contenuta nel decreto-legge – tale decreto risulta riconducibile fra i regolamenti ministeriali, da adottare previo parere del Consiglio di Stato e da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

L'Agenzia delle Entrate, cui il legislatore ha affidato la tenuta del previsto Registro Pegni, ha tempestivamente attivato la necessaria istruttoria e provveduto, su impulso del Ministero emanante, a predisporre un primo schema di regolamento finalizzato a dettare le disposizioni attuative; in esito a varie interlocuzioni ed incontri fra rappresentanti dei Dicasteri concertanti, nonché alla luce delle osservazioni formulate al riguardo dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato, è

stato predisposto, unitamente alle necessarie Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR), un testo condiviso, sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali e, a valle di questo (reso con nota prot. n. 19908 del 3 luglio 2018), al Consiglio di Stato.

Il citato Organo Consultivo, con provvedimento 2880 del 14 dicembre 2018, ha sospeso l'adozione del parere richiesto, reputando necessario un supplemento di istruttoria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il Consiglio di Stato ha formulato alcuni rilievi, evidenziando, tra l'altro, l'opportunità di una audizione degli *stakeholder*, considerato l'impatto della normativa sul traffico dei beni di impresa, gli effetti della garanzia nonché le esigenze di certezze sottese alla circolazione del bene vincolato.

Alla luce delle osservazioni formulate, si sta pertanto provvedendo ad una serie di audizioni, nel contesto di appositi incontri organizzati dall'Agenzia delle Entrate, che si prevede di completare entro il corrente mese.

Di quanto emerso nel corso di tali approfondimenti e incontri, l'Agenzia fornirà tempestiva informazione al Ministero dell'economia e delle finanze e provvederà ad illustrare, partitamente in ordine a ciascun punto esaminato dal Consiglio di Stato, l'esito dell'attività istruttoria condotta e le conseguenti considerazioni.

La definizione di una disciplina regolamentare sufficientemente puntuale e di

un'infrastruttura adeguata potrà concretamente assicurare l'assolvimento della funzione che il legislatore assegna all'iscrizione del contratto costitutivo del pegno mobiliare non possessorio nell'istituendo registro pubblico, funzione che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, risulta essere quella «...di garanzia sia nei rapporti interni tra creditore e debitore sia nei rapporti esterni verso terzi (possibili acquirenti ed altri creditori), i quali sono avvertiti circa il fatto che il bene è a disposizione del creditore a garanzia di un suo credito».

In parallelo alle attività istruttorie sopra illustrate, l'Agenzia dell'Entrate sta provvedendo alla pianificazione degli sviluppi informatici necessari per la realizzazione e la gestione del Registro informatizzato per l'iscrizione dei pegni non possessori, nonché dei correlati adempimenti fiscali, che verranno definiti nel dettaglio a valle della emanazione del previsto regolamento.

In particolare, la citata Agenzia ha avviato, già dal 2016, le attività finalizzate alla realizzazione del sistema informatico, pianificando e programmando i conseguenti sviluppi necessari e definendo un modello di funzionamento del sistema e il relativo piano economico.

La tempistica per la completa realizzazione del sistema informatico è prevista nello schema di regolamento, il quale fissa il termine per l'avvio del Registro Pegni entro nove mesi dalla emanazione del decreto stesso.

## ALLEGATO 3

**5-01580 Paita: Misure di sostegno previste dall'istituzione della zona franca urbana nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'auspicata piena e celere attività della Zona Franca Urbana (da ora anche ZFU), di Genova e le relative tempistiche di emanazione dei provvedimenti attuativi ad essa connessi, riferisco quanto segue.

Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi, con proprio decreto del 21 dicembre 2018 ha provveduto a perimetrare l'ambito territoriale della citata Zona Franca Urbana istituita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 (convertito con modificazioni in L. n. 130/2018).

Vorrei evidenziare altresì che, l'articolo 8 richiamato, prevede al comma 7 che per l'attuazione degli interventi di cui allo stesso articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Ulteriori misure urgenti per la crescita).

Ai sensi del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, articolo 15, comma 1, è previsto, inoltre che, le agevolazioni di cui trattasi « sono fruito mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agen-

zia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia ».

Ciò premesso, le iniziative di competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state già adottate.

Infatti, l'8 marzo 2019 è stata pubblicata sul sito internet del Ministero, nonché trasmessa agli enti territoriali interessati, la circolare direttoriale 7 marzo 2019 che fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni e stabilisce, altresì, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione: dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.

A seguito delle sollecitazioni pervenute dal territorio e al fine di consentire il più ampio accesso alle agevolazioni fiscali e contributive per la zona franca urbana di Genova, con una circolare direttoriale del 20 maggio 2019, (n. 202506), è stato poi prorogato il termine per la presentazione delle istanze di agevolazione alle ore 12:00 del 20 giugno 2019 (quindi, la procedura di concessione delle agevolazioni è ancora in corso).

Le istanze presentate fino alle ore 13.00 del 3 giugno 2019 sono state 350.

Al termine della suddetta procedura, come per le precedenti, relative ad altre ZFU, il MiSE formerà l'elenco delle imprese beneficiarie e trasmetterà i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

In tale fase, così come comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, sarà

---

emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal citato DM del 10 aprile 2013, per la disciplina delle modalità di fruizione dell’agevolazione in compensazione e sarà istituito, con apposita risoluzione, un nuovo codice tributo per consentire l’utilizzo dell’agevolazione nel modello F24.

## ALLEGATO 4

**5-01702 De Lorenzo: Regime IVA per le prestazioni termali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, richiamando l'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di operazioni esenti dall'IVA, con particolare riferimento alle prestazioni di cura rese da stabilimenti termali chiedono di sapere se il termine « cura » debba essere inteso nel senso tale da ricomprendere solo quelle prestazioni di natura medica che abbiano lo scopo curativo oppure se debba essere inteso in senso talmente lato da ricomprendere anche le prestazioni preventive di uno stato di malattia o migliorative della qualità della vita.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Secondo la normativa di settore di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il carattere curativo della prestazione termale è presunto quando i trattamenti si fondano sull'utilizzo di acque termali o loro derivati e sempre che siano erogate dagli stabilimenti termali come definiti dalla normativa di settore. Ne discende che tutte le prestazioni rese dallo stabilimento, riconosciute come tali dalla normativa di settore termale, tramite l'utilizzo di acque termali e loro derivati devono essere ricondotte nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, n. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Naturalmente le altre prestazioni eventualmente rese (es. trattamenti estetici, messa a disposizione di attrezzature sportive) debbono essere assoggettate ad IVA con applicazione della corrispondente aliquota.

Le conclusioni sopra richiamate sono coerenti con la posizione della Corte di giustizia la quale ha precisato che le

finalità curative che giustificano il trattamento di esenzione possono attenersi anche alla prevenzione di uno stato di malattia ovvero al miglioramento della qualità della vita del soggetto che richiede le prestazioni.

Dalle considerazioni sopra svolte discende che non è indispensabile, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, il possesso da parte del cliente, di una prescrizione medica (che risulterebbe meramente confermativa delle finalità curative proprie delle prestazioni termali). In conclusione si ritiene che la questione del carattere « curativo » di una prestazione termale attenga unicamente alla verifica che la prestazione stessa sia di natura « termale » e venga resa dalle strutture appositamente autorizzate a rendere detti servizi.

Ai fini della corretta applicazione del regime di esenzione occorre, quindi, accertare che le prestazioni curative siano rese da una struttura in possesso dei requisiti per qualificarsi « struttura termale » e che siano rese utilizzando acque termali o loro derivati.

Occorre, inoltre, distinguere tra le prestazioni che hanno carattere curativo, alle quali si applica il regime di esenzione in commento, dalle prestazioni che si riferiscono al benessere in generale della persona, cui si applica il regime di imponibilità. Se il pagamento avviene mediante un unico corrispettivo, la fattura deve indicare separatamente la parte di esso riferibile alle cure termali da quella relativa ad altre prestazioni. A tal fine, la presenza dell'impegnativa da parte del medico curante, pur non essendo obbligatoria ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, n. 19) del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972, costituisce un elemento utile per demarcare puntualmente le tipologie di prestazioni rese, soprattutto nel caso in cui il centro termale offra anche altri servizi.

È appena il caso di precisare che, come chiarito dalla risoluzione 3 ottobre

1979, n. 363818, alle prestazioni alberghiere rese dalle strutture termali, torna invece applicabile l'IVA con l'aliquota del 10 per cento di cui al n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

## ALLEGATO 5

**5-01762 De Toma: Iniziative a tutela dei risparmiatori  
per gli investimenti in diamanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro al quesito posto nell'interrogazione in riferimento, sentiti gli uffici competenti di CONSOB e Banca d'Italia si rappresenta quanto di seguito esposto.

Nel confermare preliminarmente che il primo intervento di CONSOB sul tema della vendita di diamanti tramite il canale bancario è rinvenibile nella Comunicazione Consob n. 13038246 del 6 maggio 2013, si precisa che in quest'ultima si definisce che la vendita di diamanti, anche per il tramite del canale bancario, non configura un prodotto finanziario ove: (i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della *res* materiale in capo all'acquirente, atteso che quest'ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere del bene, non essendoci peraltro vincoli o limitazioni al godimento dello stesso; (ii) non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un « mercato secondario » appositamente organizzato; (iii) non è previsto un patto di riacquisto da parte della società venditrice; (iv) non è prospettata, a favore dell'acquirente, che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore del bene acquistato.

Successivamente la Commissione è tornata sul tema e in tale contesto ha:

pubblicato sul sito Internet istituzionale, il 31 gennaio 2017, una Comunicazione (« *warning* ») con cui ha richiamato l'attenzione del pubblico sui rischi con-

turati agli acquisti di diamanti tramite banche, nonché richiamato l'attenzione degli intermediari sulla opportunità di informare compiutamente gli acquirenti circa le condizioni contrattuali e i costi connessi a tali operazioni di acquisto di diamanti. In particolare, la Consob ha, tra l'altro, rappresentato al pubblico che: la « disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali, anche qualora avvenga tramite canale bancario né, in tali casi, è prevista la pubblicazione di un prospetto informativo. Tuttavia, come già chiarito dalla Consob (Comunicazione n. 13038246 del 6 maggio 2013), la vendita di un bene materiale, come i diamanti, può assumere le caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario, se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene »; comunque, « gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello »;

avviato una collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (AGCM) e la Banca d'Italia sul fenomeno della vendita di diamanti tramite istituti bancari per condividere le infor-

mazioni e le valutazioni sul fenomeno e individuare le forme di intervento da attuare in merito.

La CONSOB prosegue il proprio monitoraggio e interviene quando ci siano i presupposti per un'iniziativa diretta. È il caso, ad esempio, dell'iniziativa posta in essere dalla società «*Paydiamond*» mediante il sito *www.paydiamond.com* che è stata ritenuta idonea a configurare un'abusiva offerta al pubblico (anche) italiano di prodotti finanziari in quanto erano promessi rendimenti di natura finanziaria. Pertanto, la CONSOB ha adottato un provvedimento di sospensione cautelare e un provvedimento di divieto in relazione a tale iniziativa, nonché avviato un procedimento sanzionatorio.

È da evidenziare, altresì, che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2736 del 2013, ha « confermato » le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Peraltro, sul tema della compravendita di diamanti – ancorché non tramite il canale bancario – la Consob era già in precedenza intervenuta con provvedimenti interdittivi seguiti da sanzioni amministrative (nel 2005) per abusiva offerta al pubblico nei confronti di una società, la Diamond S.p.a., le cui proposte negoziali (tramite il sito web *www.diamfin.it*) avevano ad oggetto diamanti ma secondo modalità contrattuali ben diverse da quelle riscontrate nell'ambito del fenomeno della vendita di diamanti mediante banche. In tale precedente (e distinta) fattispecie – in cui è stata ravvisata la promessa di un rendimento finanziario – la società offerente « affidava » un diamante in una confezione sigillata all'investitore che versava, all'uopo, una somma di denaro. Contestualmente, la società offerente si impegnavano a rientrare in possesso del diamante consegnato all'investitore, corrispondendogli una predefinita somma maggiorata (rispetto al prezzo pagato dall'investitore) ad una determinata scadenza, a condizione che l'investitore restituisse il diamante nella confezione sigillata, senza poterlo,

quindi, utilizzare altrimenti. La proprietà del diamante sarebbe stata trasferita all'investitore se questi avesse violato il sigillo. In sostanza, la struttura contrattuale dell'operazione configurava un impegno della società a « riacquistare » il diamante a una determinata scadenza e a un predefinito prezzo maggiorato; tale predefinita « maggiorazione » rappresentava il rendimento corrisposto all'investitore che si impegnavano, a sua volta, a non disporre del diamante.

L'interpretazione della CONSOB, che ha qualificato la suddetta operazione come offerta al pubblico di un prodotto finanziario, è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. II Civ.) che si è espressa – in esito alle impugnazioni del provvedimento sanzionatorio assunto dalla Commissione su tale vicenda – con la richiamata sentenza n. 2736 del 2013.

Con tale pronuncia, in sintesi, la Suprema Corte ha ribadito che un contratto è idoneo a integrare un « investimento di natura finanziaria » quando presenta una « causa finanziaria » ossia quando nella stessa struttura negoziale (e non esternamente ad essa) si rinvengono, ed hanno una valenza prevalente, gli elementi che caratterizzano tale forma di investimento: l'impiego del capitale, l'aspettativa di un rendimento finanziario e il rischio correlato all'impiego del capitale.

Pertanto, gli elementi di « finanziarietà » di un'operazione sono da ricercare nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (sono, quindi, elementi intrinseci all'operazione), non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione, posto che l'obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale.

La Banca d'Italia, facendo rinvio a quanto pubblicato in materia sul proprio sito *internet* e confermando di aver ricevuto segnalazioni di associazioni dei consumatori e di clienti su operazioni di compravendita di diamanti, effettuate attraverso gli sportelli bancari, in virtù della

propria competenza, ha precisato che alla commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non si applicano le tutele di trasparenza previste per la clientela dal Testo unico bancario. È stato peraltro avviato un approfondimento sul tema con la CONSOB e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Pur non costituendo attività bancaria o finanziaria, la commercializzazione di diamanti può comunque generare per le banche rischi operativi e di reputazione che esse devono presidiare. Sulla base delle segnalazioni ricevute, la Banca d'Italia ha chiesto alle banche informazioni dettagliate sulle modalità di vendita dei diamanti. È emerso che la maggior parte degli intermediari ha nel frattempo sospeso o interrotto questa attività. Ad ogni buon conto, la Banca d'Italia ha inviato una comunicazione alle banche per ricordare che esse, anche quando intendono fornire servizi che non hanno natura bancaria e finanziaria, devono prestare la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti. In particolare, nel caso della commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono

assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose. La Banca d'Italia sottolinea quindi che è importante che i potenziali clienti ricevano dalle banche che propongono la vendita di diamanti le informazioni necessarie a effettuare le operazioni in modo consapevole e che alle banche spetta di porre in essere tutti i controlli necessari ad assicurare che questa attività venga svolta nel pieno rispetto delle regole.

In conclusione sebbene, come sopra evidenziato, le Autorità di vigilanza abbiano svolto e svolgano un'importante azione di monitoraggio e controllo sull'attività in questione, appaiono condivisibili le preoccupazioni degli onorevoli interroganti e, pertanto, il Governo procederà ad una necessaria riflessione su questa delicata pratica commerciale, finalizzata ad offrire un quadro normativo idoneo a tutelare in maniera piena e trasparente i risparmiatori.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	36
Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	40
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele dell'Orco.*

#### **La seduta comincia alle 15.10.**

#### **Sui lavori della Commissione.**

Simone BALDELLI (FI) segnala alla Commissione che è scaduto il termine per l'invio alla Conferenza Stato-Città dello schema di decreto attuativo sulla questione degli autovelox e dell'utilizzo dei proventi delle multe, previsto dalla risoluzione a sua prima firma n. 8-00028, approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 30 aprile 2019. Sollecita quindi il Governo, anche alla luce della predetta risoluzione, ad individuare

rapidamente una soluzione e ritiene che sia necessario prevedere in tempi ragionevoli una sede di discussione in Commissione su tale delicata vicenda.

Alessandro MORELLI, *presidente*, invita i colleghi a discutere dell'organizzazione dei lavori della Commissione nell'ambito delle riunioni dell'Ufficio di presidenza.

Raffaella PAITA (PD), con riferimento all'andamento dei lavori della Commissione, si rivolge alla presidenza affinché non ci siano eccessivi rinvii o modifiche degli orari di convocazione della Commissione al fine di consentire a tutti i Commissari di poter organizzare la propria agenda di impegni. Con riferimento all'esame delle proposte di legge sul codice della strada, in considerazione della complessità degli interventi di modifica in discussione, propone di rinviare la seduta a quella già prevista nella giornata di

domani al fine di poter svolgere gli opportuni approfondimenti sugli emendamenti presentati anche dagli altri gruppi.

Elena MACCANTI (Lega) si associa alle considerazioni svolte dal collega Baldelli e condivide la necessità di individuare una sede appropriata per un confronto approfondito con il Governo sulla questione degli *autovelex* e dell'utilizzo dei proventi delle multe.

**Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio 2019.

Raffaella PAITA (PD), nell'esprimere alcune preoccupazioni sulle ricadute nel settore del turismo nautico della nota vicenda della patente nautica richiesta anche per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 749cc, giudica eccessivamente lunga la proroga al 2021 prevista dalla proposta di legge della collega Fogliani. A tale riguardo riterrebbe quindi opportuno sentire in audizione i rappresentanti delle capitanerie di porto e della guardia costiera, anche al fine di approfondire i profili inerenti alla sicurezza in mare. In ogni caso preannuncia che il suo gruppo depositerà un emendamento volto a circoscrivere la suddetta proroga all'anno 2020.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), *relatore*, sottolinea l'urgenza di procedere alla proroga del termine previsto per l'obbligo della patente nautica al fine di non compromettere la stagione turistica ormai già avviata. Dichiarando quindi la disponibilità ad accogliere eventualmente la proroga limitata all'anno 2020, ritenendo in ogni caso necessario accelerare la conclusione dell'*iter* di tale proposta di legge, anche approvando il testo in sede legislativa.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice della strada.**

**Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione sono state presentate 252 proposte emendative.

Comunica che la Presidenza non ritiene ammissibile, a norma degli articoli 86 e 89 del Regolamento, in quanto inerente a materia estranea all'oggetto della discussione, l'articolo aggiuntivo Cenni 8.01, che istituisce un fondo per la concessione dei cosiddetti « ecoincentivi » per l'acquisto di veicoli Euro 6.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, desidera anzitutto ringraziare tutti i gruppi parlamentari per aver accolto l'invito dei relatori a presentare un numero contenuto di emendamenti che affrontino specifiche questioni sulle quali poter aprire un confronto serrato. Ricorda che grazie all'approfondita attività istruttoria i relatori hanno potuto presentare un testo unificato snello che può giungere all'esame dell'Assemblea in tempi ristretti. Ricorda, inoltre, che le ulteriori questioni certamente rilevanti che non si riesce ad affrontare nell'ambito del testo all'esame della Commissione potranno essere esaminate nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega presentato dal Governo.

Davide GARIGLIO (PD), nel sottolineare che il gruppo del Partito Democratico avrebbe preferito che la Commissione concentrasse i suoi lavori su altri temi da ritenere prioritari, segnala come il gruppo del Partito Democratico abbia partecipato con grande spirito di collaborazione al lavoro istruttorio della Commissione, presentando un numero contenuto di emendamenti, alcuni dei quali volti a recepire le osservazioni e le criticità emerse nel corso del lungo ciclo di audizioni svolte. Si tratta di proposte emendative puntuali che affrontano e tentano di risolvere alcune problematiche delicate, quali ad esempio il tema della « mobilità dolce », del noleggio con conducente, delle agevolazioni per gli autocaravan e di una disciplina più efficace relativa alla sosta a pagamento. Ribadisce, infine, che il suo gruppo intende adottare un atteggiamento costruttivo al fine di contribuire positivamente ai lavori della Commissione.

Elena MACCANTI (Lega) desidera anzitutto ringraziare il Governo che ha voluto rendersi disponibile ad esaminare le proposte di legge di iniziativa parlamentare prima del disegno di legge di delega. Con riferimento alle proposte emendative presentate dal suo gruppo, che cercano di venire incontro alle numerose sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni svolte, segnala anzitutto l'emendamento a sua prima firma 6.22, in tema di revisioni volto a contenere i tempi di attesa sia delle revisioni che delle immatricolazioni degli autoveicoli e dei loro rimorchi, intervento che completa le modifiche previste nell'ultima legge di bilancio. Un altro emendamento che ritiene di segnalare, il 3.9 a sua prima firma, riguarda la previsione di un obbligo per i comuni affinché siano lasciati almeno un terzo dei posti liberi all'interno delle aree di parcheggio a pagamento. L'ultimo emendamento di cui ritiene di raccomandare l'approvazione riguarda il ricorso al giudice di pace nel procedimento relativo alle sanzioni amministrative; si tratta in particolare dell'emendamento 5.41 a sua prima firma. Si tratta nel complesso di emendamenti che

affrontano e completano un dibattito già svoltosi in Commissione negli ultimi mesi.

Federica ZANELLA (FI) dichiara la condivisione da parte del suo gruppo di un testo che rappresenta in sostanza una mini-riforma del codice della strada e sottolinea come molti degli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia si pongano come finalità quella di intervenire sul codice della strada con una visione più organica.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, segnala l'emendamento del suo gruppo Maccanti 3.41, che riguarda il tema del divieto di pubblicità nelle rotonde, ritenendo che sia opportuno in determinati casi riconoscere ai comuni, che spesso non hanno le risorse finanziarie adeguate per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade, la possibilità di derogare a tale divieto.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), desidera richiamare, infine, l'attenzione sull'emendamento 3.21, a sua prima firma, che prevede una durata minima pari a 4 secondi della luce gialla dei semafori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Donina, propone l'accantonamento dell'emendamento Termini 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carinelli 1.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Baldelli 1.6, Rosso 1.4 e 1.5; esprime invece parere favorevole sull'emendamento De Girolamo 1.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Serritella 1.8 e Mulè 1.10, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Meloni 1.9 e Gemmato 1.11. Esprime parere favorevole sul-

l'emendamento Spessotto 1.12 e parere contrario sugli emendamenti Rosso 1.13 e Baldelli 1.14, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Bergamini 1.16. Propone quindi parere contrario sugli identici emendamenti Fidanza 1.17 e Sozzani 1.18 e sugli emendamenti Rosso 1.19 e Mulè 1.20. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bergamini 1.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Brambilla 1.28 e Prestipino 1.27, in quanto in sostanza assorbiti dal contenuto dell'emendamento Spessotto 1.12. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Bergamini 1.21, propone l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.22 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Bergamini 1.23 e Fidanza 1.24; propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Fidanza 1.25 ed esprime infine parere contrario sull'emendamento Cenni 1.26.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Termini 1.1, Serritella 1.8, Mulè 1.10, Bergamini 1.16 e 1.3, Zanella 1.22 e Fidanza 1.25 devono ritenersi accantonati.

Federica ZANELLA (FI) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali l'emendamento Brambilla 1.28 dovrebbe essere ritenuto assorbito dall'emendamento Spessotto 1.12. Ne chiede quindi l'accantonamento ai fini di un esame congiunto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Spessotto 1.12, Brambilla 1.28 e Prestipino 1.27 devono ritenersi anch'essi accantonati.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Paola CARINELLI (M5S) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carinelli 1.2 come

riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Baldelli 1.6, Rosso 1.4 e 1.5.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 1.7.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il numero 3) dell'emendamento De Girolamo 1.7, che modifica la lettera d), capoverso 10-*bis*, del testo unificato, deve ritenersi precluso dall'approvazione dell'emendamento Carinelli 1.2 come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento De Girolamo 1.7 come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Meloni 1.9 e Gemmato 1.11.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rosso 1.13 e Baldelli 1.14 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento Carinelli 1.2 come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fidanza 1.17 e Sozzani 1.18, nonché gli emendamenti Rosso 1.19, Mulè 1.20, Bergamini 1.21 e 1.23, Fidanza 1.24 e Cenni 1.26.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fidanza 1.25 deve ritenersi precluso dalla precedente approvazione dell'emendamento De Girolamo 1.7 come riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », le parole: « invalidi », « persone invalide », « disabili » e « persone disabili », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e le parole: « persona invalida » sono sostituite dalle seguenti: « persona con disabilità ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera o), numero 3, capoverso, e alla lettera p) sostituire la parola: invalide con le seguenti: con disabilità.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 01.

1-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:

a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

1. 1. Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Spessotto.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b) dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

5-bis) dopo il numero 58, è inserito il seguente:

« 58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico. ».

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis, in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:

a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h, attraverso l'uso di dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;

b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;

c) delimitare aree pedonali.

9-quater) In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. »;

b) al comma 10, le parole: « commi 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 8, 9 e 9-ter ».

1. 2. Carinelli, Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini.

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: al piano del marciapiede ove presente con le seguenti: purché di altezza non superiore a quella massima dei rallentatori di velocità come prevista dal comma 6 all'articolo 179 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1. 6. Baldelli, Bergamini, Rosso, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zannella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera g) sopprimere il numero 2).

1. 4. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zannella.

Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso 6-bis, dopo le parole: biciclette aggiungere le seguenti: , i ciclomotori e i motocicli.

1. 5. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zannella.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al numero 53-bis) la parola: « DEBOLE » è sostituita dalla seguente: « VUL-

NERABILE », le parole: « disabili in carrozzella » con le parole: « persone con disabilità » e dopo la parola: « ciclisti » sono aggiunte le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

2) *alla lettera c), capoverso « d », sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;

3) *alla lettera d), capoverso « 10-bis », sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 »;

4) *alla lettera o), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:*

3-bis) al comma 4, le parole: « da euro 87 a euro 345 » sono sostituite con le parole: « da euro 387 a euro 845 »;

3-ter) al comma 5, le parole: « da euro 42 a euro 173 » sono sostituite con le parole: « da euro 500 a euro 1.000 »;

3-quater) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis) Il cinquanta per cento delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità" di cui all'articolo 1, comma 489 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. »;

5) *sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al capoverso « Art. 158 », le parole: « lettere d), g) e h) » sono sostituite dalle

seguenti: « lettere d) e h) » ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera g) - 4 »;

2. il capoverso « Art. 188 », è sostituito dal seguente: « Art. 188, Comma 4-6; Comma 5-8 ».

1. 7. De Girolamo, Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Spessotto.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) al numero 53-bis) la parola: « DEBOLE » è sostituita dalla seguente: « VULNERABILE », le parole: « disabili in carrozzella » sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e dopo la parola: « ciclisti » sono aggiunte le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

2) *alla lettera c), capoverso d), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;

3) *alla lettera d), capoverso 10-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 »;

4) *alla lettera o), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

3-bis) al comma 4, le parole: « da euro 87 a euro 345 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 168 a euro 673 »;

3-ter) al comma 5, le parole: « da euro 42 a euro 173 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 87 a euro 345 »;

5) *sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al capoverso « Art. 158 », le parole: « lettere d), g) e h) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d) e h) » ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera g) - 4 »;

2) il capoverso « Art. 188 », è sostituito dal seguente: « Art. 188, Comma 4-6; Comma 5-8 ».

**1. 7.** (Nuova formulazione). De Girolamo, Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

*Al comma 1, lettera c), al capoverso d) sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) dei veicoli in uso alle donne in stato di gravidanza ovvero ai genitori con minore di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato « permesso rosa ».

**1. 8.** Serritella, Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Termini.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « d) », numero 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**1. 9.** Meloni, Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera c) capoverso d) al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico a vantaggio dei privati.*

**1. 10.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zannella.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « d) », dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

5-bis) dei veicoli dei cittadini che necessitano di acquisto di farmaci, prevedendo uno o più stalli riservati alla sosta nelle aree più vicine possibili all'esercizio delle farmacie;

*Conseguentemente, alla lettera m), numero 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

g-quinquies) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera 5-bis).

**1. 11.** Gemmato, Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70. »

**1. 12.** Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: provvedono a stabilire con le seguenti: provvedono a individuare adeguate aree di sosta agevolata limitrofe alle strutture scolastiche e propedeutiche all'introduzione di.*

**1. 13.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zannella.

Al comma 1, lettera d), al comma 10-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché siano garantite aree di sosta agevolata limitrofe alle medesime zone a traffico limitato.

1. **14.** Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, ovvero di quelle munite del permesso rosa.

1. **16.** Bergamini, Sozzani, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

- \*1. **17.** Fidanza.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

- \*1. **18.** Sozzani, Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: possono essere con le seguenti: devono essere ovunque ricorrono;

b) aggiungere infine il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina particolare per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

1. **19.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, lettera h), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione dei sistemi di cui al primo periodo è subordinata ad una adeguata valutazione e verifica delle condizioni di sicurezza, nonché alla esigenza di garantire il regolare flusso del traffico.

1. **20.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

*i-bis)* all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli autosnodati ».

1. **3.** Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

*i-bis)* l'articolo 70 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse.

3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con con-

ducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.

4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, pari a 400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 28.** Brambilla, Zanella.

*Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) l'articolo 70 è abrogato.*

**1. 27.** Prestipino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**1. 21.** Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera m), numero 1, capoverso g-bis) aggiungere, infine, le parole: ovvero negli spazi riservati alla sosta di donne munite di permesso rosa.*

**1. 22.** Zanella, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

*Al comma 1, lettera o), numero 3), capoverso 3-bis, dopo le parole: a norma del comma 2 aggiungere le seguenti: e i veicoli delle donne munite di permesso rosa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).*

**1. 23.** Bergamini, Zanella, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

*Al comma 1 sopprimere la lettera q).*

**1. 24.** Fidanza.

*Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:*

*r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, al capoverso «Art. 158» è aggiunta, in fine, la seguente voce: « comma 2, lettera g), a decorrere dalla seconda violazione, -4 ».*

**1. 25.** Fidanza, Rotelli.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis. Agli autocaravan di proprietà di soggetti disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*2-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono,*

sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m) ».

*2-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 26.** Cenni.

#### ART. 2.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato ».

*Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 142, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « della tutela » sono aggiunte le seguenti: « della salute, dell'ambiente e ».

**2. 1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 16: al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il divieto all'interno degli svincoli è derogabile se la costruzione, rispettando le fasce di rispetto, permette in ogni caso la visibilità di un tratto, incrocio o svincolo

sussequente fino alla necessaria distanza di sicurezza secondo la velocità di progetto del tratto.

**2. 2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura. ».

**2. 3.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*2-bis.* Il trasporto di cose in conto proprio può essere effettuato anche con un veicolo munito dell'autorizzazione prescritta per il trasporto di cose per conto terzi secondo quanto previsto dall'articolo 88.

**2. 4.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e g).*

**2. 5.** I Relatori.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2. 6.** Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

I). Alla lettera a), al primo periodo, le parole: « anni sessantacinque » sono sostituite con le seguenti: « anni sessantotto »

e, al secondo periodo, le parole: « sessantotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « settanta anni »;

II). Alla lettera *b*), al primo periodo, le parole: « anni sessanta » sono sostituite dalle seguenti: « anni sessantacinque » e, al secondo periodo, le parole: « sessantotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « settanta anni ».

**2. 7.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 con le seguenti: Al solo fine della verifica dei requisiti psico-fisici di cui al comma 3.*

**2. 8.** Mulè, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 3-ter.*

**2. 9.** Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

*3-ter.* Salvo che il fatto costituisca reato e nei casi previsti dagli articoli 187, in caso di rifiuto dell'accertamento previsto dal comma 3-bis del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 180. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128.

**2. 10.** Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

*Art. 128-bis (Disposizioni in materia di trasporto scolastico) 1.* Al fine di un mag-

giore controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto scolastico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 le relative visite di revisione sono effettuate ogni due anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Con decreto interministeriale dei Ministri della giustizia, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Anagrafe nazionale degli autisti di scuolabus, al fine di avere un costante controllo sullo stato di aggiornamento della patente degli addetti.

**2. 36.** Paita.

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 147, comma 5, le parole: « di una somma da euro 87 ad euro 345 » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 167 ad euro 666 ».

**2. 39.** Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 168, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere dotati di tachigrafo digitale.

10-ter. Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose, immatricolati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni

di cui al 10-bis, devono essere dotati di un sistema di controllo della stabilità, un sistema contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e un sistema di frenata automatica anticollisione».

**2. 11.** Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 172, al comma 1-bis, le parole da: « stabilite con decreto » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « come previste al successivo articolo 172-bis »;

*Conseguentemente, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:*

*n-bis)* dopo l'articolo 172 è aggiunto il seguente:

*Art. 172-bis. – (Disciplina del sistema antiabbandono dei bambini) – 1.* Ai fini del presente articolo si intende per:

*a)* veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;

*b)* dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l'abbandono dei bambini, di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;

*c)* sistema di ritenuta per bambini: i sistemi di ritenuta indicati al comma 1, dell'articolo 172 del Nuovo codice della Strada;

*d)* normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei dispositivi antiabbandono quale prodotto;

*e)* marcatura CE: la marcatura mediante cui il fabbricante indica che il dispositivo antiabbandono è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

*f)* omologazione: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

*g)* atto normativo: una direttiva particolare o un regolamento oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;

*h)* direttiva particolare o regolamento: una direttiva o un regolamento elencato nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e successive modifiche ed integrazioni. Il termine include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;

*i)* fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono oppure fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

*j)* operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di un sistema antiabbandono;

*k)* organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

*l)* organismo: l'organismo accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, concernente: « Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi »;

*m)* valutazione della conformità: la valutazione e fa procedura di valutazione della conformità alle norme del presente articolo;

*n)* vigilanza del mercato: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle

autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente articolo e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

o) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il dispositivo antiabbandono può essere:

a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;

b) una dotazione di base o un optional del veicolo, compresi nei fascicoli di omologazione del veicolo stesso;

c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

3. I dispositivi antiabbandono e i loro componenti debbono essere conformi alle prescrizioni tecnico-costruttive e funzionali riportate nell'allegato A al presente codice, che ne è parte integrante.

4. L'operatore economico, all'atto dell'immissione sul mercato, verifica che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti del presente articolo.

5. I dispositivi antiabbandono sono soggetti alla valutazione della conformità del tipo alle prescrizioni del presente articolo e alle pertinenti norme armonizzate.

6. La domanda di verifica di conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono è presentata presso un solo organismo accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED, nonché per lo schema specifico del presente articolo.

7. L'organismo che verifica la conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono redige, nel caso di esito positivo, un attestato di conformità sulla base dell'esame della documentazione tecnica prodotta dal fabbricante e dell'esame del tipo.

8. L'attestato di cui al comma 7 riporta gli esiti della verifica di conformità, la documentazione tecnica del fabbricante, la

descrizione e i disegni necessari per identificare il tipo di dispositivo esaminato.

9. Ogni dispositivo antiabbandono conforme al tipo verificato ai sensi del comma 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, l'evidenza di approvazione secondo le modalità definite con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione.

10. La documentazione tecnica indicata al comma 1, è completa della valutazione delle interazioni del dispositivo con il veicolo o con i sistemi di ritenuta dei bambini.

11. Per ogni dispositivo antiabbandono, prodotto in conformità al tipo verificato, il fabbricante rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato B, del presente codice, nonché le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche, per l'uso e manutenzione.

12. Il fabbricante di un dispositivo antiabbandono sottopone il proprio sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione dello specifico dispositivo antiabbandono all'approvazione del medesimo Organismo accreditato e notificato che ha emesso il Certificato di Tipo e che ne sorveglia l'attuazione.

13. Gli organismi accreditati che operano per le verifiche e le certificazioni di cui ai commi da 5 a 8, presentano domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per la motorizzazione.

14. La domanda, indicata al comma 13, è accompagnata dal certificato di accreditamento, rilasciato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, che attesti che l'organismo è conforme ai requisiti indicati dal presente articolo.

15. L'elenco degli organismi riconosciuti è pubblicato dalla Direzione Generale per la motorizzazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

16. La vigilanza del mercato, a norma del regolamento CE n. 765/2008, per quanto riguarda la commercializzazione

dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione Generale per la motorizzazione.

17. Nelle more dell'accreditamento specifico, la verifica di conformità può essere effettuata da un organismo già accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, per organismi che certificano prodotti, processi o servizi.

Allegato A – Caratteristiche tecno-costruttive e funzionali

(commi 3 e 4 dell'articolo 172-*bis*)

### 1. Caratteristiche funzionali

*a.* Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni sul veicolo sul quale è trasportato da parte del conducente del veicolo stesso;

*b.* il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

*c.* il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;

*d.* nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;

*e.* Il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato al successivo punto 2, lettera *f*).

### 2. Caratteristiche tecnico-costruttive

*a)* I dispositivi antiabbandono debbono essere conformi alle normative comunitarie armonizzate applicabili in materia di sicurezza del prodotto ed, in particolare, debbono essere conformi alle

pertinenti prescrizioni recate dalle norme di omologazione in materia di compatibilità elettromagnetica;

*b)* I dispositivi antiabbandono di cui al comma 2, lettera *c*), del presente articolo debbono recare la prescritta marcatura CE;

*c)* dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;

*d)* nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione;

*e)* se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente.

*f)* i dispositivi antiabbandono debbono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno 3 diversi numeri di telefono.

Allegato B – Modello di certificato di conformità

(commi 9,10 e 11 dell'articolo 172-*bis*)

Il fabbricante o suo mandatario stabilito nella Comunità:

dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito:

è conforme alle disposizione di cui all'articolo 172-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 e alle pertinenti prescrizioni tecniche recate dalle norme armonizzate è identico al tipo di dispositivo oggetto di attestato di conformità n. .... rilasciato da ..... in data .....

data ..... firma .....

**2. 12.** Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 172, comma 6, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1, di cui i veicoli delle categorie M2 e M3 devono essere provvisti »;

**2. 13.** Bergamini, Rosso, Baldelli, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 172, comma 6, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° settembre 2019 i sistemi di ritenuta per bambini presenti sui veicoli delle categorie M2 e M3 devono essere omologati secondo quanto previsto al comma 1. I soggetti già titolari di contratto di servizio di trasporto scolastico alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 1° dicembre 2019 ».

**2. 31.** Rotta, Paita.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**2. 14.** Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).*

**2. 15.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera d):*

*al numero 1), dopo la parola: conducente sono inserite le seguenti: dei veicoli di cui al comma 1;*

*al numero 2), dopo la parola: conducente sono inserite le seguenti: dei veicoli di cui al comma 1.*

**2. 17.** Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

**2. 16.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il secondo periodo è soppresso.

**2. 18.** Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**2. 19.** Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 2, dopo le parole: « apparecchi radiotelefonici » sono inserite le seguenti: « e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento contemporaneamente di entrambe le mani dal volante ».

**2. 20.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 2, dopo le parole: « apparecchi radiotelefonici » sono inserite le seguenti: « e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento di entrambe le mani dal volante ».

**2. 21.** Baldelli, Rosso, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 2, dopo le parole: « apparecchi radiotelefonici » sono inserite le seguenti: « e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento all'unisono di entrambe le mani dal volante ».

**2. 22.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 2, sostituire le parole da: « ovvero di usare » fino a: « fatta eccezione » con le seguenti: « e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento di entrambe le mani dal volante, ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per Fuso dei predetti dispositivi a fini di navigazione GPS e per ».

**2. 23.** Mulè, Baldelli, Rosso, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), numero 1) dopo le parole: l'allontanamento inserire le seguenti: di entrambe.*

**2. 25.** Rosso, Sozzani, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis). È vietato al conducente di fumare durante la guida; »

*b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

4) alla rubrica, aggiungere, dopo la parola: « determinati » le seguenti: « o oggetti ».

**2. 24.** Baldelli, Rosso, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* All'articolo 186, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

9-ter. Rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova, con un tasso alcolemico comunque superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), all'interno di un veicolo fermo in un'area pubblica o destinata al pubblico senza creare rischi per l'incolumità pubblica e per la circolazione solo se è accertato che la persona stessa abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato già in stato di ebbrezza il mezzo in tale area pubblica o destinata al pubblico.

**2. 26.** Cantini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**2. 28.** Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) all'articolo 187:

1) al comma 1, le parole: « Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque guida sotto l'effetto conseguente all'uso di »;

2) al comma 1-bis, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto » sono sostituite dalle seguenti: « sotto l'effetto conseguente all'uso di »;

3) al comma 5-bis, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione » sono sostituite dalle seguenti: « sotto l'effetto conseguente all'uso »;

4) nella rubrica, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica per uso » sono sostituite dalle seguenti: « sotto l'effetto conseguente all'uso ».

**2. 29.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere in fine, le seguenti parole: e alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , fatta eccezione per i casi in cui l'esito positivo degli accertamenti di cui al comma 2 non rilevi ai fini della valutazione dello stato di alterazione psico-fisica ».

- 2. 30.** Mulè, Rosso, Baldelli, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: lettera h-bis) inserire le parole: a decorrere dalla seconda violazione.

- 2. 27.** Fidanza, Rotelli.

Al comma 2, dopo le parole: per la guida assistita aggiungere le seguenti: , per il controllo della stabilità, contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e sistemi di frenata automatica anticollisione.

- 2. 32.** Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2 milioni di euro per il primo anno di vigenza delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 2. 33.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 2. 34.** Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale volte ad informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1-bis dell'articolo 172, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, istituisce un Comitato composto da un rappresentante dello stesso ministero, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Automobile Club d'Italia. Il Comitato, al fine di garantire la capillare diffusione delle iniziative assunte, si avvale anche delle strutture territoriali delle Amministrazioni di cui al precedente periodo. Alla costituzione del Comitato di

cui al presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**2. 35.** Bergamini, Zanella, Rosso, Baldelli, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2018, n. 117, le parole: « e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019 » sono abrogate.

**2. 37.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2018, n. 117, le parole: « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».

**2. 38.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

### ART. 3

*Alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 2, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

*8-bis.* I comuni, sentiti gli organi di tutela della natura competenti alle aree del rispettivo territorio, procedono alla classificazione delle strade locali di cui al punto F del comma 2, individuando i sentieri, mulattiere e tratturi accessibili al solo transito di pedoni, velocipedi e animali. La classificazione delle strade locali di sviluppo intercomunale avviene di intesa tra i comuni interessati. Le strade vicinali restano accessibili ai veicoli a motore, eccetto i tratti che non corrispondano più all'uso e alle tipologie di collegamento previste e siano stati assimilati a sentieri accessibili al solo transito pedonale, ciclabile e animale nell'ambito della predetta classificazione.

**3. 1.** Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è annualmente stabilito il calendario dei divieti di circolazione in alcuni giorni festivi o in altri particolari giorni per i veicoli adibiti al trasporto di merci fuori dei centri abitati aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Nello stesso decreto, sono stabilite le direttive in base alle quali, in alternativa al divieto di circolazione, può essere imposto il divieto di sorpasso sulle strade di tipo A, B e C a carreggiate separate con almeno due corsie per senso di marcia e altresì le direttive in base alle quali il Prefetto può derogare ai divieti stabiliti dal calendario e, nei giorni diversi da quelli in esso indicati, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti su strade o particolari tratti stradali per motivi straordinari di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare. Le direttive ministeriali e i provvedimenti del Prefetto sono adottati sulla base di un equilibrato bilanciamento tra le concrete esigenze, presenti anche a livello locale e settoriale, di utilità sociale e di continuità delle attività produttive e logistiche e quelle di salute pubblica e di sicurezza della circolazione ».

**3. 2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 6, comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: « nei giorni festivi o in particolari altri giorni » sono sostituite dalle seguenti parole: « particolari giorni »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « . Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso ».

*Conseguentemente all'articolo 9, al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sostituire le parole da: « tra detti giorni sono compresi » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso ».

**\*3. 3.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*Oa)* all'articolo 6, comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: « nei giorni festivi o in particolari altri giorni » sono sostituite dalle seguenti parole: « particolari giorni »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso ».

*Conseguentemente all'articolo 9, al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sostituire le parole da: « tra detti giorni sono compresi » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso . »

**\*3. 4.** Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*Oa)* all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o per motivi ambientali paesaggistici o di tutela del territorio; ».

**3. 5.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 6.** Sozzani, Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:*

« 01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ambientale e naturale, » sono inserite le seguenti: « all'esito di consultazioni preliminari con le parti Interessate e di valutazioni d'impatto basate su dati oggettivi, ».

**\*3. 7.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:*

« 01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ambientale e naturale, » sono in-

serite le seguenti: «all'esito di consultazioni preliminari con le parti Interessate e di valutazioni d'impatto basate su dati oggettivi, ».

**\*3. 8.** Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 8, dopo le parole: « deve riservare una adeguata area » sono inserite le seguenti: « , in ogni caso comprensiva di un numero di stalli liberi non inferiore ad un terzo del numero di stalli presenti nell'area a pagamento, ».

**3. 9.** Maccanti, Capitano, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8-bis. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico si intende senza custodia del veicolo. La gestione diretta in concessione o in affidamento della sosta all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa.

**3. 10.** Gariglio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**\*3. 11.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**\*3. 12.** Sozzani, Rosso, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**\*3. 13.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:*

2) il comma 9-bis è soppresso.

**3. 14.** Pizzetti, Paita, Gariglio, Nobili.

*Al comma 1, lettera b), numero 2 il capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ibrida o a metano.*

**3. 15.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È comunque consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie non luminose e non rifrangenti, anche per conto terzi e a titolo oneroso, sui veicoli totalmente elettrici, sia ad uso privato che ad uso commerciale, purché non esclusivamente pubblicitario. La pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili o mediante pannelli aggiuntivi sporgenti e non deve essere esposta sulla parte anteriore del veicolo; sulle altre parti del veicolo, deve essere posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi. Le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali. Per la pubblicità per conto terzi, deve essere richiesta l'autorizzazione e pagata l'imposta sulla pubblicità, calcolata in base alla superficie e alla durata; l'autorizzazione deve essere richiesta e l'imposta deve essere versata al comune in cui il mezzo è utilizzato a fini privati o

commerciali, ovvero, nel caso in cui il veicolo circoli tra più comuni, al comune di residenza del proprietario ».

**3. 16.** Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

*4-bis.* È vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile o proponga stereotipi di genere offensivi. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. In tali casi l'autorizzazione di cui al comma 4 non può essere rilasciata.

**3. 42.** Rotta, Paita, Madia, Moretto, Prestipino, Ascani, Fregolent, Mura, Gadda, Nardi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 23, comma 6, dopo le parole: « mezzi pubblicitari » sono inserite le seguenti: « e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali e a messaggio variabile, nel rispetto delle prescrizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo ».

**3. 47.** Pella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 23, comma 7:

1) al secondo periodo, le parole: « e sempre che non sia visibile dalle stesse » sono soppresse;

2) al quarto periodo, le parole: « con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari » sono soppresse;

3) al quinto periodo dopo le parole: « indicanti siti di interesse turistico e culturale » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso la rappresentazione di immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, personaggi storici, avvenimenti culturali e storici ovvero a produzioni tipiche riferite ai territori e alle aree di riconosciuta rilevanza turistica-economica-culturale ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo.

**3. 43.** Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 23, al comma 7:

*a)* al secondo periodo le parole: « e sempre che non sia visibile dalle stesse » sono soppresse;

*b)* al quarto periodo, le parole: « con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari » sono soppresse.

**3. 44.** Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* all'articolo 23, al comma 7:

a) al quinto periodo, le parole: « e cartelli indicanti i servizi di pubblico interesse » sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: « Con il decreto di cui al quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diverso da quello di cui al quarto periodo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come rifornimento, ristoranti o bar, hotel-motel, assistenza meccanica e/o officina specializzata, ufficio informazioni turistiche, luoghi di culto, pronto soccorso e strutture ospedaliere, soccorso meccanico, parcheggio attrezzato per mezzi pesanti, servizi farmaceutici e parafarmaceutici, strutture termali e sanitarie ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo ».

**3. 48.** Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* all'articolo 23, comma 7, al quinto periodo dopo le parole: « indicanti siti di interesse turistico e culturale » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso la rappresentazione di immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, personaggi storici, avvenimenti culturali e storici ovvero a produzioni tipiche riferite ai territori e alle aree di riconosciuta rilevanza turistica-economica-culturale ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo.

**3. 45.** Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* all'articolo 23, comma 1, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere installati entro una distanza massima di 50 km dall'uscita utile per raggiungere l'area territoriale che si intende promuovere e valorizzare ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada, come modificato dal presente articolo.

**3. 46.** Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 10, dopo le parole: « periodo di accensione della luce gialla, » sono inserite le seguenti: « che deve avere una durata minima non inferiore a 4 secondi »;

2) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento »;

3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo prevede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017.

**3. 17.** Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 5 secondi.*

**3. 23.** Baldelli, Zanella, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

*All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 4 secondi.*

**\*3. 21.** Tombolato.

*All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 4 secondi.*

**\*3. 22.** Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 41, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, fermo restando quanto previsto dal comma 10, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada come introdotto dal presente articolo, il periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche non può essere inferiore a 4 secondi.

1-ter. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo prevede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017.

**3. 18.** Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 41, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. In caso di installazione di dispositivi di rilevazione del transito alle

intersezioni semaforiche, la durata minima di accensione della luce gialla non deve essere inferiore a 5 secondi ».

- 3. 19.** Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) all'articolo 82, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati.

4-ter. Se la proprietà dell'autoveicolo è di una persona giuridica, la condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all'articolo 196. Il responsabile è esclusivamente il conducente dell'autoveicolo al momento della violazione, al quale, nei termini di cui all'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del presente codice e di cui all'articolo 247-bis del regolamento.

- 3. 24.** Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis sostituire il primo periodo con il seguente:* È altresì ad uso proprio la condivisione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni di un veicolo a favore di altro soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.

- 3. 25.** Mulè, Sozzani, Rosso, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 82, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, è ammesso il trasporto saltuario di persone a scopo non rientrante nell'attività professionale. ».

- 3. 26.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 85, comma 2, la lettera b-bis) è soppressa.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

« 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio, di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante, velocipede e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale. ».

- 3. 27.** Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 85:

1) al comma 4, dopo le parole: « ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « condizioni di cui all'autorizzazione medesima » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

3) al comma 4-*bis*, le parole: « Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. » sono soppresse.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) L'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 11-*bis*.  
(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 a 59 euro alla prima inosservanza;

b) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 114 euro alla seconda inosservanza;

c) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 149 a 189 euro alla terza inosservanza;

d) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza;

e) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quinta inosservanza;

f) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla sesta inosservanza;

g) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla settima inosservanza.

**3. 49.** Bruno Bossio, Paita.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 85:

1) al comma 4, dopo le parole: « ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « condizioni di cui all'autorizzazione medesima » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

3) al comma 4-*bis*, le parole: « Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, » sono soppresse.

**3. 28.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zannella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* al comma 4-*bis* dell'articolo 85, le parole: « Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. » sono soppresse.

**3. 29.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zannella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* dopo il comma 8 dell'articolo 100, è inserito il seguente:

« 8-bis. Gli autoveicoli adibiti al servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 espongono, nei termini di cui al comma 1 che precede, una targa dedicata composta dalla dizione « NCC » e dalla sequenza alfanumerica fissata dal regolamento. ».

**3. 52.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zannella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesta la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. La targa sostitutiva di cui al presente comma può essere utilizzata anche in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte del pilota o di atleta munito di adeguata documentazione, che deve essere esibita in occasione di qualsiasi controllo,

che dimostra l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e che ne garantisce l'effettiva appartenenza alla federazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per le targhe dei ciclomotori di cui all'articolo 97. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11,12,13,14 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 102, comma 7. ».

**3. 51.** Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zannella.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dai regolamento per le targhe di immatricolazione. ».

**3. 31.** Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zannella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 142, al comma 1:

1) al secondo periodo, le parole da: « gli enti proprietari » a: « degli appositi segnali » sono sostituite dalle seguenti: « In

relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, »;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. ».

**3. 53.** Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Germanà.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 142, al comma 1, secondo periodo, le parole da: « gli enti proprietari » a: « degli appositi segnali » sono sostituite con le seguenti: « In relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, ».

**3. 54.** Bergamini, Sozzani, Mulè, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* All'articolo 142, al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche preva-

lenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio, ».

**3. 55.** Bergamini, Mandelli, Zanella, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 142, comma 3, lettera e), dopo le parole: « 80 km/h sulle autostrade », sono aggiunte le seguenti: « nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 1 lettere c) e d), la velocità sulle autostrade è pari a 100 km/h ».

**3. 35.** Cenni.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

**3. 36.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole: da almeno due anni.*

**3. 37.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: da almeno due anni con le seguenti: da almeno un anno.*

**3. 38.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 352 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Nel caso in cui particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada. ».

**3. 39.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 352, comma 6, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « devono avere » sono sostituite dalle seguenti: « possono avere »;

b) le parole: « lunghezza minima di 30 m » sono sostituite dalle seguenti: « lunghezza adeguata ».

**3. 40.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione è affidata a società private, è consentita l'installazione di un cartello pubblicitario dell'impresa affidataria, purché nel rispetto delle prescrizioni in materia di dimensioni delle installazioni pubblicitarie lungo le strade e le fasce di pertinenza.

**3. 41.** Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: « si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospese sino al 31 dicembre 2019 ».

**3. 50.** Bruno Bossio, Paita.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**4. 1.** Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficcaro, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 2, comma 3, lettera f-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « ciclabile e » sono aggiunte le seguenti: « degli utenti muniti di pattini a rotelle o di tavole o di monopattini a spinta e a propulsione elettrica »;

2) sostituire la parola: « debole » con la seguente: « vulnerabile ».

**4. 2.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. È denominata: « strada ad alta intensità ciclistica » la strada a traffico

promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti;

*b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 3, comma 1:*

1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:

« 31-bis) itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica »;

2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:

52-bis) « strada senza traffico »: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;

52-ter) « strada a basso traffico »: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

52-quater) « strada 30 »: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata « strada 30 » anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;

*c) alla lettera d), capoverso 3-bis), dopo le parole: distanza laterale di sicurezza, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: non inferiore a 1,5 metri.*

#### 4. 3. Paita.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) all'articolo 3, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:*

« 2) Area pedonale: zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i veicoli al servizio

di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere condotti a mano ai sensi dell'articolo 182. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali ».

#### 4. 4. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: a spinta aggiungere le seguenti: e a propulsione elettrica.*

#### 4. 5. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1 dopo lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 50, comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « Sono equiparati ai velocipedi i mezzi elettrici a due o più ruote, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a quattordici anni, dotati di sistemi di auto bilanciamento, con una velocità massima di 25 km/h ».*

#### 4. 7. Nobili, Paita.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 50, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h ».*

#### 4. 8. Ficara, Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono assimilabili ai velocipedi di cui al comma 1 i pattini a rotelle, tavole o monopattini a spinta ovvero a propulsione elettrica, e gli acceleratori di andatura monoruota. ».

**4. 6.** Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**4. 9.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* all'articolo 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad assicurare una idonea distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa, purché tali ondeggiamenti e deviazioni non dipendano dal comportamento del ciclista e ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito ».

**4. 10.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: auto-veicolo con la seguente: veicolo.*

**4. 11.** Bergamini, Rosso, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: rinviano fino alla fine del periodo.*

**4. 12.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole da: di sicurezza fino alla fine del periodo.*

**4. 13.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**4. 14.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.*

**4. 15.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), terzo periodo alle parole: Fuori dai centri abitati premettere la seguente: Esclusivamente.*

**4. 16.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1 lettera e), terzo periodo dopo le parole: condizioni di sicurezza, aggiungere le seguenti: , ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito.*

**4. 17.** Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 158, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*4-bis.* È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, esclusi i percorsi tattili destinati a disabili visivi, esclusivamente qualora siano assenti le apposite attrez-

zature atte al parcheggio; in tale caso il velocipede in sosta non deve comunque recare intralcio ai pedoni.

**4. 18.** Stumpo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*4. 19.** Stumpo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*4. 20.** Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: La sistemazione fino a: dal conducente con le seguenti: I proprietari delle biciclette sono responsabili in via esclusiva della loro sistemazione.*

**4. 21.** Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: , senza dover scendere dal mezzo.*

**4. 22.** Gariglio, Paita.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**4. 23.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al numero 1), è premesso il seguente:*

*01) il comma 1 è sostituito con il seguente:*

*1. I ciclisti devono procedere sempre su unica fila e mai affiancati, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro e salvo che si trovino su corsie e percorsi ciclabili riservati;*

*b) dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:*

*3) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate.*

**4. 24.** Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*

**4. 25.** Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non vi siano delimitatori di corsia di cui all'articolo 42 del presente codice e all'articolo 178 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.*

**4. 26.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non si tratti di strade o corsie con binari tramviari a raso.*

**4. 27.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non siano presenti cordoli o delimitatori di corsia.*

**4. 28.** Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 9-bis al primo periodo è premesso il seguente: « Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea »;

b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396 ».

Conseguentemente, alla lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. Durante la circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta, ovvero a propulsione elettrica, o acceleratori di andatura mono ruota è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 9-bis e 10-bis, del codice della strada, come modificato e introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicu-

rezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l'utenza sugli obblighi e le sanzioni previsti dal predetto articolo 182, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4. 29.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 9-bis al primo periodo è premesso il seguente: « Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea;

b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.

**4. 30.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

9-bis) Il conducente di velocipede o assimilato ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.

**4. 33.** Rosso, Bergamini, Zanella, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo.

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 9-bis è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede di età inferiore ai 16 anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea;

b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.

**4. 31.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zannella.

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 9-bis è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede di età inferiore ai 12 anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea »;

b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis) Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omo-

logato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.

**4. 32.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zannella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

**4. 34.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zannella.

Al comma 1, lettera g), numero 2), *alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti.

*Conseguentemente, dopo il comma 9-ter aggiungere il seguente:*

9-quater. All'interno dei centri abitati, ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h e contemporaneamente la strada sia classificata di tipo E o F ovvero sia parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata « doppio senso ciclabile », è disposta con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni

caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi in contromano.

- 4. 35.** Barzotti, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini.

*Al comma 1, lettera g), al numero 2), capoverso 9-ter, primo periodo sostituire le parole da: casa avanzata fino alla fine del periodo, con le seguenti: la casa avanzata, estesa per la sola larghezza della corsia ciclabile eventualmente presente nella carreggiata.*

- 4. 36.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), al numero 2), capoverso comma 9-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La casa avanzata è realizzata esclusivamente nel caso sia possibile accedervi attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 10 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione, senza che ciò contribuisca a ridurre l'ampiezza delle corsie.*

- 4. 38.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), al numero 2), capoverso comma 9-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La casa avanzata è realizzata esclusivamente nel caso sia possibile accedervi attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 7 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione, senza che ciò contribuisca a ridurre l'ampiezza delle corsie.*

- 4. 37.** Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere in fine il seguente capoverso:*

*9-quater)* Al fine di favorire un più adeguato sviluppo della mobilità personale e della mobilità dolce, gli obblighi di cui all'articolo 193 del codice della strada sono applicati anche alla circolazione dei velocipedi e dei veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, quali pattini a rotelle, tavole, monopattini a spinta, ovvero a propulsione elettrica.

- 4. 39.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo.

*Al comma 1, lettera g) dopo il numero 2) aggiungere in fine il seguente capoverso:*

*9-quater.* Al fine di favorire un più adeguato sviluppo della mobilità personale e della mobilità dolce, gli obblighi di cui all'articolo 193 del codice della strada sono applicati anche alla circolazione dei velocipedi e assimilati.

- 4. 40.** Rosso, Bergamini, Zanella, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo.

*Al comma 1, lettera g) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*9-quater.* Nelle regole di circolazione su strada, i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui articolo 1, comma 102, della legge 145/2018, sono equiparati alle biciclette.

- 4. 41.** Nobili, Paita, Gariglio, Bruno Bosisio, Pizzetti.

*Al comma 1, lettera g) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

*10-bis.* I velocipedi, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto

1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

10-ter. La targa è personale e abbinata a un solo velocipede. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

10-quater. Ciascun velocipede è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

10-quinquies. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

10-sexies. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a propulsione elettrica che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 50 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.086 ad euro 4.348. Alla sanzione da euro 847 ad euro 3.389 è soggetto chi effettua sui velocipedi di cui al primo periodo modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 50.

10-septies. Chiunque circola con un velocipede non rispondente ad una o più

delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 50 e 69 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 50, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.694.

10-octies. Chiunque circola con un velocipede sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 ad euro 317.

10-novies. Chiunque circola con un velocipede munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 ad euro 7.503.

10-decies. Chiunque circola con un velocipede munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

10-undecies. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un velocipede munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 ad euro 7.503.

**4. 42.** Rosso, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate e si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214, ove compatibile ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 214 del codice della strada ai sensi dell'articolo 182, comma 10 come modificato dalla presente legge.

**4. 43.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zannella.

*All'articolo 4, dopo la lettera g), aggiungere, la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 185, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

*8-bis.* I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7, individuano apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli *autocaravan*, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

*8-ter.* Le aree di cui al comma *8-bis* sono classificate come aree verdi attrezzate, sono recintate e sono dotate delle seguenti strutture:

*a)* illuminazione pubblica;

*b)* punti di collegamento alla rete di distribuzione idrica e alla rete elettrica;

*c)* scarichi collegati alla rete fognaria e contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi.

*8-quater.* Allo scopo di incentivare la realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al comma 10 da parte di soggetti privati, i comuni possono applicare alle opere a ciò destinate le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.

*8-quinquies.* I comuni, ai sensi del comma 9, individuano parcheggi di idonea ampiezza, situati anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli *autocaravan*.

*8-sexies.* I parcheggi di cui al comma 12 sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto delle persone disabili.

*8-septies.* I comuni non possono comunque imporre alla circolazione degli *autoca-*

*ravan* limitazioni diverse da quelle stabilite per i veicoli delle categorie M e M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b).

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* (Disposizioni per favorire la mobilità personale, la mobilità ciclistica ed il turismo all'aria aperta).

**4. 44.** Cenni.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* all'articolo 190:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: « La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni »;

**4. 45.** Fianza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).*

**4. 46.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zannella.

*Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: « La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita nelle aree pedonali, sui marciapiedi larghi non meno di 2,5 m. e negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni »;

**4. 47.** Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zannella.

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non sono richieste aggiungere le seguenti: , ovvero per le quali la visita e prova possono essere affidate in regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8 o comma 8-bis.*

**5. 1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 84:*

1) il comma 2 è sostituito dal seguente;

« 2. È ammessa, nell'ambito dei trasporti nazionali e internazionali tra Stati membri dell'Unione europea, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. »

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in disponibilità di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni, ovvero da impresa esercente in via esclusiva l'attività di locazione senza conducente di veicoli stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea. ».

**5. 2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 93:*

1) al comma 1-*bis* le parole: « dal comma 1-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1-*ter* e 1-*quater* »;

2) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Nell'ipotesi di veicolo trasferito dalla sede di una struttura ricettiva presso luogo di ricovero o di sosta temporanea dello stesso, condotto da soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con la medesima impresa gestrice della struttura ricettiva, ovvero con l'impresa gestrice del medesimo luogo di ricovero o di sosta temporanea, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento prodotto dalla impresa cui è legato il soggetto conducente, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

**5. 4.** Bergamini, Sozzani, Mulè, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 93:*

1) al comma 1-*bis*, dopo la parola: « residenza » è aggiunta la seguente: « anagrafica »;

2) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano alle persone fisiche con residenza anagrafica in Italia che circolano con un veicolo immatricolato all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia. ».

**5. 5.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 93, al comma 1-*bis*, dopo la parola: « residenza » aggiungere la seguente: « anagrafica ».

**5. 6.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 93, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le parole: « in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni ».

**5. 3.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 93, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinqües*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano ai cittadini italiani che dimostrino l'esistenza di un rapporto di lavoro o la prestazione di attività professionale di durata non inferiore a 185 giorni l'anno in altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai cittadini europei che dimostrino l'esistenza di un rapporto di lavoro o la prestazione di attività professionale in Italia di durata non inferiore a 185 giorni l'anno. ».

**5. 7.** D'Incà, Sabrina De Carlo, Panizzut, Invidia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 93, dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:

« 1-*quinqües*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano alle persone fisiche con rapporto di lavoro stagionale inferiore a undici mesi all'anno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo determi-

nato, che non abbiano fissato la residenza anagrafica in Italia, nonché a persone fisiche con residenza anagrafica in Italia che circolano con un veicolo immatricolato all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.

**5. 8.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 93, dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:

« 1-*quinqües*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano alle persone fisiche con rapporto di lavoro stagionale inferiore a undici mesi all'anno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non abbiano fissato la residenza anagrafica in Italia.

**5. 9.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 93, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure per il rilascio della carta intelligente di cui alla direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio. Sulla carta intelligente dovranno essere memorizzati almeno i dati previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. ».

**5. 10.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 102, comma 5, le parole: « deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo » sono sostituite dalle seguenti: « deve richiedere un duplicato della targa ».

**5. 11.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis)* all'articolo 116:

1) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* B+; veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) la cui massa autorizzata non supera i 4250 Kg; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 1000 kg.

2) al comma 15-*bis* dopo le parole: « rispettivamente la patente di categoria B, C o D, » sono aggiunte le seguenti: « il titolare di patente di guida di categoria B che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B+, ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme dell'articolo 116 del codice della strada, introdotte dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai possessori di patente B che abbiano conseguito la patente B da almeno 10 anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

**5. 13.** Cenni, Paita.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis)* all'articolo 116, comma 3, lettera p), è aggiunto il seguente numero:

2) veicoli di servizio, ovvero automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito di aeroporti, in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

**5. 14.** Nardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis)* all'articolo 116, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. La sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ai sensi del comma 17 non si applica nei casi in cui le violazioni di cui al comma 15 siano commesse da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo o da chi ha la materiale disponibilità dello stesso. Nel casi previsti dal primo periodo, il conducente è punito con un'ammenda di importo pari al massimo edittale di cui al comma 15, incrementato del 50 per cento.

**5. 12.** Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis)* all'articolo 117, comma 2-*bis*, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.

**5. 15.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

*c-bis)* all'articolo 119, comma 4, la lettera b) è soppressa.

**5. 16.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 119, comma 4, lettera *b)*, la parola: « sessantacinque » è sostituita dalla seguente: « settanta ».

**5. 17.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: « per una volta soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « per un massimo di due volte ».

**\*5. 18.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: « per una volta soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « per un massimo di due volte ».

**\*5. 19.** Fianza, Rotelli.

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. »;

2) il comma 5 è soppresso;

3) al comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole « dodici mesi. »;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ».

**\*\*5. 20.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. »;

2) il comma 5 è soppresso;

3) al comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole « dodici mesi. »;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ».

**\*5. 21.** Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. »;

2) il comma 5 è soppresso;

3) al comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole « dodici mesi. »;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque, autorizzato per l'esercizio, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ».

**\*\*5. 22.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 2, al quarto periodo, dopo le parole: « commessa violazione » sono aggiunte le seguenti: « , solo se diverso dal proprietario del veicolo stesso », al quinto periodo le parole: « gli stessi dati » sono sostituite dalle seguenti: « i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione », al sesto periodo, le parole da: « Il proprietario del veicolo » fino alle parole: « di fornirli » sono sostituite dalle seguenti: « Il proprietario del veicolo persona giuridica, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'arti-

colo 196, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente del veicolo ».

**5. 23.** Spessotto, Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Termini.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2.*

**5. 24.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sei punti » sono inserite le seguenti: « , nonché cinque punti frequentando un corso di guida sicura avanzata presso un centro di guida sicura autorizzato dal Dipartimento per i trasporti terrestri » e all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le modalità di autorizzazione di un centro di guida sicura. ».

**5. 25.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere i seguenti:*

*f-bis)* all'articolo 142 comma 12-*bis*), le parole da: « in misura pari al 50 per cento ciascuno » fino a: « strade in concessione » sono sostituite dalle seguenti: « allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-*ter* »;

*f-ter)* all'articolo 142 comma 12-*ter*, le parole: « e al patto di stabilità interno » sono soppresse.

**5. 26.** Gariglio.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92. In mancanza dell'estratto o della ricevuta dianzi richiamati, è ammesso unicamente il documento di circolazione originale purché accompagnato da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti; ».

**\*5. 27.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92. In mancanza dell'estratto o della ricevuta dianzi richiamati, è ammesso unicamente il documento di circolazione originale purché accompagnato da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti; ».

**\*5. 28.** Porchietto, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« *a-bis)* quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto

dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92. In mancanza dell'estratto o della ricevuta dianzi richiamati, è ammesso unicamente il documento di circolazione originale purché accompagnato da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti; ».

**\*5. 29.** Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

Al comma 1, sopprimere la lettera h):

**\*\*5. 30.** Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

Al comma 1, sopprimere la lettera h):

**\*\*5. 32.** Rosso, Porchietto, Pentangelo, Sozzani, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Zanella.

Al comma 1, lettera i), capoverso 1-bis, dopo le parole: risponde esclusivamente il locatario aggiungere le seguenti: o, in sua vece, il sublocatario in caso di sublocazione,.

**5. 31.** Mulè, Sozzani, Baldelli, Bergamini, Rosso, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

*i-bis)* all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*1-bis.* In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo.

**5. 33.** Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*1-bis.* In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.

**5. 34.** Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:*

01) al comma *1-bis*, lettera *d)*, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « in tali casi va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica; ».

**5. 35.** Fidanza.

*Al comma 1, lettera l) sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma *1-bis*, lettera *g)*, del codice della strada, le parole: « attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché in violazione delle limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

*Conseguentemente, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

*1-bis)* il comma *1-bis*, lettera *g-bis)*, è sostituito dal seguente:

*g-bis)* accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 142, commi da 7 a 11, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 173, comma *3-bis*, 191, comma 4, 193, 213 e 214, anche per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

**5. 36.** Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

*Al comma 1, lettera l), numero 2, dopo le parole: obbligato in solido, aggiungere le seguenti: presso cui lo stesso ha dichiarato formalmente di voler ricevere, in via esclusiva, le notificazioni di cui al presente articolo.*

**5. 38.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera l), numero 2, capoverso 3-bis, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche.*

**5. 37.** Mulè, Baldelli, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4. ».

**5. 39.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*m-bis)* all'articolo 204, comma 1, le parole: « nel limite non inferiore al doppio

del minimo edittale » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite non inferiore ad un terzo del minimo edittale ».

**5. 41.** Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

n) all'articolo 207, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. La mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia.

3-ter. Qualora la violazione di cui al comma 1 non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, entro centoventi giorni dall'accertamento, deve essere inoltrato al proprietario del veicolo, in conformità alle convenzioni in vigore con lo Stato di immatricolazione del veicolo, ed essere registrato in una banca dati, consultabile da tutte le forze di polizia. Se il veicolo è immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, l'informativa delle violazioni di cui all'articolo 2 della Direttiva (UE) 2015/413, dovrà essere inoltrata al proprietario del veicolo secondo le modalità di cui all'articolo 5 della predetta direttiva. Se, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione, il proprie-

tario del veicolo non effettua il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria o non propone ricorso, viene disposto il fermo amministrativo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

3-quater. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita la banca dati nazionale unica delle violazioni delle disposizioni del presente codice da parte di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

**5. 40.** Butti, Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) al comma 4, dopo le parole: « è destinata » è aggiunta la seguente: « esclusivamente »;

b) sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, dei segnali individuati come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

4-ter. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione

zione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale».

**5. 42.** Marco Di Maio.

*Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).*

**5. 43.** Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2) con i seguenti:*

2) al comma 4, alinea, sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 80 per cento »; alle lettere a) e b) sopprimere le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota »;

2-bis) al comma 5, sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 20 per cento ».

**5. 44.** Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2) con i seguenti:*

2) al comma 4, alinea, sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 70 per cento »; alle lettere a) e b) sopprimere le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota »;

2-bis) al comma 5, sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 30 per cento ».

**5. 45.** Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Al comma 1, lettera o), numero 3), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

4-bis. Nel caso gli enti locali non ottemperino all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, ai rappresentanti politici apicali si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 213, comma 5, nell'importo massimo previsto.

**5. 48.** Baldelli.

*Al comma 1, lettera o) numero 3) sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

4-bis. Nel caso gli enti locali non ottemperino all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai rappresentanti politici apicali si applica la sanzione di cui all'articolo 142, comma 9-bis, nell'importo massimo previsto.

**5. 46.** Baldelli.

*Al comma 1, lettera o), numero 3), capoverso 4-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai rappresentanti politici apicali dei medesimi enti locali si applica la sanzione di cui all'articolo 142, comma 9-bis.*

**5. 47.** Baldelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, le lettere a) e b) sono abrogate;

b) all'articolo 6, comma 4, le parole: « agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché » sono abrogate;

c) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 9, il comma 4 è abrogato.

**5. 49.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 203, comma 2, dopo la lettera ii), è aggiunta la seguente:

« jj) autoveicoli per uso antincendio »;

b) all'articolo 204, comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« s-bis) attrezzati per uso antincendio.

**5. 50.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nella provincia di Bolzano i requisiti professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono certificati altresì dall'aver conseguito la qualificazione di maestro artigiano di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, della Provincia autonoma di Bolzano per l'attività di mecatronico d'auto. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 240 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

**5. 51.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Bergamini, Baldelli, Mulè, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. — (*Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti*). — 1. Al codice della strada, dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti*). — 1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.

2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente codice ».

**6. 2.** Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

\* **6. 3.** Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

\* **6. 4.** Fidanza, Butti, Rotelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni

e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18.

**\*\*6. 6. Fidanza, Rotelli.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18 ».

**\*\*6. 7. Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.**

*Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il primo periodo con il seguente: « il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62 »;

b) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: « In entrambi i casi, la predetta massa complessiva non

potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile ».

**\*6. 8. Mandelli, Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.**

*Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il primo periodo con il seguente: « il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62 »;

b) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: « In entrambi i casi, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile ».

**\*6. 9. Del Barba.**

*Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive e sentito il parere della Confe-*

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono indicate le deroghe alle disposizioni di cui alla presente lettera da applicare ai trasporti con veicoli eccezionali per massa e relative a specifiche categorie merceologiche, che circolano esclusivamente all'interno di un determinato raggio chilometrico di estensione e collegano tra loro i luoghi di estrazione della materia prima, i poli produttivi, i siti industriali, i porti, gli interporti ed i terminal logistici presenti.

**6. 5.** Nardi.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, alla lettera a):*

*1) sopprimere il numero 2);*

*2) al numero 5), dopo il capoverso 7-ter aggiungere il seguente:*

«7-*quater*. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998. Ai veicoli di cui al presente comma non si applica l'articolo 10 del presente codice;

*3) sopprimere la lettera h);*

*4) sopprimere la lettera i).*

**6. 11.** Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zannella.

*Al comma 1:*

*a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);*

*b) sopprimere la lettera h);*

*c) sopprimere la lettera i).*

**6. 10.** Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zannella.

*Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:*

7-*quater*. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.

**6. 12.** Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zannella.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 8) con i seguenti:*

*8) al comma 24, sostituire le parole: « commi 18, 21 e 22 » con le seguenti: « comma 21 »;*

*9) il comma 25 è soppresso;*

*10) dopo il comma 25-*quater*, è inserito il seguente:*

«25-*quinqüies*. Le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 2, lettera d), sono raddoppiate qualora la violazione è commessa in relazione al trasporto di cose effettuato con mezzo d'opera e con veicoli che effettuano trasporti eccezionali ».

**6. 13.** Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis.

*(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione tecnica", di cui al precedente articolo 10, e di monitoraggio dello stato di efficienza e dei relativi fabbisogni di investimento delle infrastrutture stradali e autostradali in cui si articola.

2. La Commissione tecnica è presieduta dal Capo del Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta da:

a) il direttore generale per le Strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

b) il direttore generale per la Sicurezza stradale;

c) altri direttori generali dei Dipartimenti per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di volta in volta eventualmente interessati;

d) il presidente del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economica;

f) un rappresentante dell'ANAS;

g) un rappresentante dell'AISCAT;

h) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

i) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;

j) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

k) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

l) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL e, su designazione delle stesse Confederazioni a cui aderiscono, uno per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. Le attività di monitoraggio di cui al successivo comma 7 sono affidate all'ANSFISA, che si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. La Commissione tecnica, entro 90 giorni dalla sua costituzione, individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale: Direttrice Padana; Direttrice Tirrenica; Direttrice Adriatica; Direttrici Tirreno-Adriatico; eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

5. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione tecnica, sono individuati itinerari di

interesse territoriale particolarmente rilevanti per la produzione industriale, cioè tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

6. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione tecnica definisce le condizioni e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione tecnica stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione tecnica per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione tecnica individua i necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture; la Commissione tecnica elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza

specificata di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.»,

9. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce la Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di cui al precedente comma 1, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Il presente articolo entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

**6. 14.** Mandelli, Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) a decorrere dal 1° luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: « 16,50 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18 m »*

*Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) all'articolo 61, comma 2, le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 ».*

**6. 15.** Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini.

*Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*c) a decorrere dal 1° luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 m »;*

**\*6. 16.** Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

c) a decorrere dal 1° luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 m »;

**\*6. 17.** Fidanza, Rotelli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: a decorrere dal 1° luglio 2022,.*

**6. 18.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2020.*

**6. 19.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 72, comma 2-bis, primo periodo, le parole: « immatricolati in Italia » sono soppresse.

**6. 20.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il punto I).*

**6. 21.** Fidanza, Butti, Rotelli.

*All'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il punto I) con il seguente:*

I) al primo periodo, dopo le parole: « ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) » sono inserite le seguenti: « e loro rimorchi ».

**\*6. 22.** Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

*All'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il punto I) con il seguente:*

I) al primo periodo, dopo le parole: « ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) » sono inserite le seguenti: « e loro rimorchi ».

**\*6. 24.** Fidanza, Butti, Rotelli.

*Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire il punto I) con il seguente:*

I) al primo periodo, le parole: o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), sono sostituite dalle seguenti: , compresi i rimorchi.

**6. 23.** Grippa, Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 100, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il fermo amministrativo del veicolo non si applica in caso di mancata apposizione della targa ripetitrice del rimorchio o semirimorchio.

**6. 25.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: e, limitatamente fino a: dichiarati proprietario.*

**6. 26.** Fidanza, Butti, Rotelli.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

g-bis) all'articolo 111, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2020, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2021, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009.

**6. 27.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per lo sviluppo delle reti di imprese, al cui al decreto-legge 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009 e successive modificazioni, e del decreto-legge 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del decreto-legge 5/2009, di conversione della legge 33/2009 e successive modificazioni, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.

**6. 28.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 7.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:*

*2-bis)* al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: « ACI Storico, Associazione Amatori Veicoli Storici-AAVS, Ferrari ».

*Conseguentemente al comma 3, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: 1-bis.* L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, a partire dal 1° gennaio 2020, agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione e i cui modelli risultino iscritti in un'apposita lista di salvaguardia, predisposta congiuntamente, per gli autoveicoli, dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, ACI Storico, AAVS e Ferrari e, per i motoveicoli e ciclomotori, dal registro Storico FMI. Le liste sono soggette ad aggiornamento annuale.

**7. 1.** Fidanza, Rotelli.

ART. 8.

*All'articolo 8 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo, d'intesa con la conferenza delle Regioni provvede ad individuare apposite aree di parcheggio o specifiche modalità di esenzione dal pagamento degli stalli in prossimità di strutture sanitarie, in favore dei veicoli immatricolati da associazioni di volontariato e *ONLUS*, regolarmente iscritte agli appositi albi, dediti al servizio di trasporto di malati oncologici, solo nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio.

**8. 1.** Moretto.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria *euro 0*, *euro 1*, *euro 2* o *euro 3* con veicoli nuovi del medesimo tipo, aventi classe di emissione non inferiore a *euro 6*.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte della presentazione, da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuto avvio alla demolizione rilasciato da un centro autorizzato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati mediante contratto di locazione finanziaria.

4. Il contributo è anticipato dal rivenditore all'acquirente nella forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato al rivenditore mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del

presente articolo e per l'attribuzione del contributo, nei limiti delle risorse di cui al comma 5.

**8. 01. Cenni.**

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo Codice della Strada », dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

« Art. 12-bis.

*(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta)*

1. I Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito del territorio oggetto di disciplina istitutiva della sosta regolamentata a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione, è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come Pubblico Ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale per-

sonale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 del presente decreto legislativo, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del medesimo decreto, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi precedenti. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati. L'articolo 68 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato ».

**8. 02.** Gariglio.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di veicoli atipici)*

1. Le motoslitte rientrano nella classificazione di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Per motoslitta si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente, il cui contatto con il suolo innevato si realizza mediante pattini (o pattino) direzionali anteriori ed uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione. Detto veicolo può essere munito di dispositivo di attacco per il traino di un rimorchio a slitta per il trasporto merci, oggetti ed attrezzature da neve.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono stabiliti gli obblighi relativi all'immatricolazione e registrazione delle motoslitte, i requisiti per l'idoneità alla conduzione, le disposizioni per l'assicurazione, le modalità di circolazione, i criteri per la sicurezza e le sanzioni amministrative.

**8. 03.** Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

1. All'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « prevedendo l'inserimento delle Aziende che esercitano professionalmente l'attività di soccorso/rimozione veicoli in apposito

Albo Professionale, che statuisca l'apposita formazione specifica anche per i veicoli ibridi/elettrici ».

**8. 04.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 165, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le aziende abilitate opportunamente formate ad esercitare l'attività di traino dei veicoli in avaria e/o Soccorso Stradale Meccanico, devono essere iscritte in apposito Albo Professionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

**8. 05.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la rubrica con la seguente: « Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze e dei mezzi adibiti al soccorso stradale meccanico ».

*Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole:* blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione

civile *aggiungere le seguenti:* e dei mezzi adibiti al soccorso stradale meccanico.

**8. 06.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

1. All'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione », sono aggiunte le seguenti: « avvalendosi di aziende specializzate iscritte in apposito Albo del Soccorso Stradale meccanico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

**8. 07.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

ART. 9.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche in conformità alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

**9. 1.** Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Spessotto.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:*

« 6) dopo il numero 58, è inserito il seguente:

« 58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico. »

*Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis), in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:

a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h;

b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;

c) delimitare aree pedonali.

9-quater. In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

2) al comma 10, le parole: « commi 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 8, 9 e 9-ter ».

**1. 2.** *(Nuova formulazione).* Carinelli, Scagliusi, Barbuti, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al numero 53-bis) la parola: « DEBOLE » è sostituita dalla seguente: « VULNERABILE », le parole: « disabili in carrozzella » sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e dopo la parola:

«ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».

2) alla lettera *c*), capoverso *d*), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

3) *alla lettera o*), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-*bis*) al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673»;

3-*ter*) al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;

4) sostituire la lettera *r*) con la seguente:

*r*) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere *d*), *g*) e *h*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *d*) e *h*)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera *g*) - 4»;

2) il capoverso «Art. 188», è sostituito dal seguente: «Art. 188, Comma 4 - 6; Comma 5 - 8».

**1. 7.** (*Nuova formulazione - parte non preclusa*). De Girolamo, Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, del Capo dipartimento settore turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT, Caterina Cittadino ..... 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 94

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 94

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02187 De Toma: Sulle iniziative per rilanciare il settore della distribuzione dei carburanti .. 96

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 98

5-02218 Fiorini: Sulle iniziative per tutelare il settore del *made in Italy* manifatturiero .. 96

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 100

5-02219 Dara: Sulla crisi della Grancasa s.p.a. .... 96

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 102

5-02220 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Elcograf di Verona ..... 96

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 103

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, del Capo dipartimento settore turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT, Caterina Cittadino.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 giugno 2019. – Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Delega al Governo in materia di turismo.  
C. 1698 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2019.

Luca CARABETTA, *presidente*, comunica che il Comitato per la legislazione, in data 29 maggio 2019, ha reso il proprio parere, con condizione e osservazioni, sul disegno di legge in esame.

Ricorda che la seduta odierna è dedicata al seguito del dibattito sul provvedimento anche all'esito del ciclo di audizioni informali appena concluso.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, osserva che dalle audizioni è emerso un quadro di sintesi della situazione di un settore trasversale, nel quale operano molteplici realtà. Si tratta di un lavoro utile, a suo avviso, non solo per l'esame attuale del disegno di legge, ma anche per quello dei futuri decreti attuativi. Garantisce il suo impegno per un proficuo prosieguo del dibattito e assicura la disponibilità ad ascoltare le istanze che saranno portate avanti dai colleghi nei loro interventi.

Sara MORETTO (PD) evidenzia come da una prima analisi del provvedimento scaturisca un risultato molto inferiore rispetto agli annunci di inizio legislatura della maggioranza e del ministro. Nel disegno di legge, infatti, vi è una delega, peraltro in bianco, al Governo su poche questioni specifiche e manca la prospettiva di una strategia complessiva di sostegno agli operatori del settore. Manca, quindi, una prospettiva organica e che guardi al futuro. È un provvedimento insufficiente e il suo gruppo si adopererà in fase emendativa per inserire indirizzi e criteri correttivi, al fine di evitare che il Parlamento rinunci al suo ruolo di legislatore. In questa chiave chiede alla relatrice se ci sia un'apertura a un percorso condiviso per modificare e integrare la delega. Osserva, infine, come tutti gli operatori del settore intervenuti in audizione abbiano richiesto interventi su questioni aperte che attendono una risoluzione.

Angela MASI (M5S) nel replicare alla deputata Moretto, osserva come si richiamino questioni aperte nel settore del turismo con riferimento solo al Governo attuale e non a quelli che lo hanno pre-

ceduto, come se le suddette questioni esistessero solo ora. Il settore del turismo è, infatti, un settore in espansione che risente però di problemi già esistenti, come la necessità di un'armonizzazione sia delle strutture ricettive che dei dati statistici. Sottolinea come tutti gli operatori del settore, intervenendo in audizione abbiano evidenziato l'importanza del disegno di legge di delega, come punto di partenza per il riordino di un settore ampio come quello del turismo, accentuando inoltre l'esigenza di interventi da fare in tempi rapidi. Ritiene che possano essere apportati miglioramenti al testo, lavorando bene e insieme.

Diego ZARDINI (PD) ritiene che il compito del Parlamento sia quello di riempire di contenuti la delega del disegno di legge, attualmente fatta solo di titoli e che necessita, quindi, di maggiore specificazione. Concorda con la deputata Masi sul fatto che i problemi del settore del turismo non esistano solo da questa legislatura, ma ricorda, al proposito, il lavoro svolto nella scorsa legislatura che deve rappresentare una traccia per il lavoro attuale della Commissione.

Ribadisce che il Parlamento ha il dovere di mettere dei paletti alla delega, non lasciando totale libertà di scelta al Governo. Il lavoro emendativo può apportare miglioramenti al testo, contribuendo a semplificare una normativa che soffre di troppe disposizioni che si sovrappongono tra loro, e che sono causa dei problemi del settore, come anche la non totale chiarezza di competenza tra Stato e Regioni, alla quale la proposta di riforma costituzionale del centrosinistra aveva cercato di porre rimedio. Auspica, in sostanza, che si arrivi a una riforma del settore sostanziale e non solo formale.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

**La seduta comincia alle 14.05.**

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02187 De Toma: Sulle iniziative per rilanciare il settore della distribuzione dei carburanti.**

Massimiliano DE TOMA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, nata dal dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione dei carburanti e dall'ingresso nel settore della criminalità organizzata.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano DE TOMA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto.

**5-02218 Fiorini: Sulle iniziative per tutelare il settore del *made in Italy* manifatturiero.**

Benedetta FIORINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, nata dall'acquisizione, da parte del gruppo Lactalis, che controlla un terzo delle imprese del formaggio italiano, di un'azienda storica e *leader* del settore dei formaggi Dop italiani, quale la Nuova Castelli. Sottolinea come il parmigiano reggiano rappresenti un fiore all'occhiello del *Made in Italy*, anche sul piano culturale, per la sua rilevanza nella dieta mediterranea.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Benedetta FIORINI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea la necessità di un indirizzo politico forte a tutela del *Made in Italy* e ricorda che il suo gruppo ha proposto, con il progetto di legge C. 672 a sua prima firma, l'istituzione di un Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani. Evidenzia come vada difesa l'intera filiera, di cui spesso ci si dimentica. Non è contraria agli investimenti stranieri in Italia, ma nel rispetto e nella tutela dell'italianità dei prodotti. È necessaria quindi una sinergia di azione che permetta alle industrie italiane di competere, cosa non riuscita, nel caso in questione, alla Granarolo. Chiede, in conclusione, un monitoraggio continuo e la presenza costante del Governo su questi temi.

**5-02219 Dara: Sulla crisi della Grancasa s.p.a.**

Andrea DARA (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea DARA (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto.

**5-02220 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Elcograf di Verona.**

Alessia ROTTA (PD) in qualità di co-firmataria, illustra l'interrogazione in titolo, nata dalla crisi dell'Elcograf che ha sostituito un'azienda storica e legata alla città di Verona, quale la Mondadori. In particolare si chiede al Governo se intende aprire un tavolo specifico sulla questione.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessia ROTTA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Si dichiara sorpresa nell'apprendere che non sia stata richiesta da nessuno l'apertura di un tavolo, cosa che invece era stata preannunciata dalle forze sindacali in occasione dello sciopero richiamato nell'inter-

rogazione in titolo. Sottolinea l'urgenza di un rilancio dell'azienda con salvaguardia dei posti di lavoro, anche alla luce della previsione di un progetto di riconversione urbanistica.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**5-02187 De Toma: Sulle iniziative per rilanciare il settore della distribuzione dei carburanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al settore della distribuzione carburanti è stato da vari anni oggetto di norme di riforma, aventi come obiettivi la razionalizzazione della rete e l'efficienza del servizio.

Sui temi sollevati, si rappresenta che è elevato l'interesse del Ministero dello sviluppo economico, consapevole che le criticità denunciate sono reali e necessitano a breve termine di adeguati interventi.

A tal fine, è stato riattivato il Tavolo tecnico di confronto con le organizzazioni dei gestori che, come noto, ha già avuto una prima riunione con le principali Federazioni nazionali (FAIB, FEGICA e FIGISC) il 28 maggio scorso.

Nell'ambito di tale incontro le Federazioni hanno richiesto interventi normativi nel quadro di un'opera di riforma, semplificazione e adeguamento della legislazione di settore, oltreché di rafforzamento della lotta ai comportamenti ritenuti a diverso titolo illegali.

Tali richieste, necessitano di opportuni approfondimenti, a cui verrà dato seguito nelle prossime settimane da parte dei competenti uffici del Ministero, al fine di assumere le decisioni più opportune al riguardo.

In particolare, si dovrà approfondire:

il tema dell'estensione anche al settore dei carburanti della normativa del cosiddetto «sotto costo» regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001;

la richiesta di proseguire nel processo di razionalizzazione della rete distributiva, con un nuovo piano che porti alla riduzione effettiva e controllata di punti ven-

dita non più efficienti, al fine di avvicinare la rete italiana agli standard europei;

il potenziamento dell'attività di sorveglianza dei prezzi praticati, utilizzando le rilevazioni dell'Osservatorio prezzi del MiSE come base per l'individuazione di politiche di sconto potenzialmente anormale e per l'avvio di specifici controlli, ad esempio da parte della Guardia di Finanza;

la richiesta di introduzione di penalità e/o sanzioni per inadempienze relative ad accordi collettivi o per l'utilizzo di tipologie contrattuali non previste dalla normativa.

Da tale confronto è apparso centrale il tema dell'illegalità per il quale è già operativo un tavolo presso il MiSE riunitosi il 12 marzo 2019 e al quale anche le Federazioni dei gestori sono state chiamate a partecipare.

Tra le criticità che si registrano in materia ad oggi si segnalano in particolare:

l'utilizzo fraudolento delle lettere d'intento per realizzare il salto d'imposta;

la frequente neutralizzazione dell'obbligo di versamento anticipato dell'IVA a carico dei depositanti, perché spesso sono direttamente i gestori dei depositi fiscali a procedere all'immissione in consumo del prodotto.

A tal riguardo, un elemento emerso nel corso della citata riunione è stato proprio quello dell'incremento dell'uso delle nuove

tecnologie nel controllo e tracciamento del carburante in tutte le fasi della filiera di commercializzazione.

Si tratta dell'introduzione di automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto introdotti ed erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore.

Naturalmente tale tracciamento e controllo informatico dovrebbe interessare tutta la filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione del carburante, e, quindi, non solo la fase di distribuzione finale.

Il monitoraggio tecnologico in tempo reale, sarebbe utile al fine di recuperare la forte evasione ed illegalità che si è registrata in questo settore, in particolare a seguito della sua completa liberalizzazione. La conoscenza e il monitoraggio in evoluzione del settore sono requisiti fondamentali per assumere misure anche regolatorie specifiche.

Questi investimenti tecnologici potrebbero essere anche uno strumento di razionalizzazione della rete e di contrasto alla concorrenza sleale che coinvolge un comparto chiave per i consumatori e per la sicurezza energetica del Paese.

## ALLEGATO 2

**5-02218 Fiorini: Sulle iniziative per tutelare il settore del *made in Italy* manifatturiero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste con l'atto in discussione, rappresentando quanto segue.

Com'è noto, la Nuova Castelli, azienda con sede a Reggio Emilia, è *leader* nel settore della produzione e distribuzione dei grandi formaggi DOP italiani ed è uno dei principali esportatori di Parmigiano reggiano, che costituisce uno dei più prestigiosi prodotti del *Made in Italy*.

Nel 2014 ha fatto il suo ingresso nel capitale dell'azienda il fondo Charterhouse Capital che ne ha acquisito l'80 per cento delle quote societarie e che sembra voler far entrare un nuovo partner finanziario nella propria compagine.

A tal proposito, vorrei evidenziare preliminarmente, che il «parmigiano reggiano» è un prodotto DOP con un proprio disciplinare riconosciuto e tutelato a livello europeo, la cui produzione può avvenire nella circoscritta area di origine (ossia le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna).

Alla luce delle preoccupazioni relative alla delocalizzazione delle sedi degli stabilimenti relativi anche ai prodotti DOP, questo Governo ha inserito all'interno del decreto dignità alcune misure per porre un freno a fenomeni come questo.

Abbiamo, infatti, introdotto l'obbligo di non trasferire per cinque anni in Stati fuori dall'Unione europea l'attività economica che ha beneficiato di un sostegno pubblico, pena la decadenza dal beneficio e l'irrogazione di una specifica sanzione amministrativa. Lo stesso vale per imprese che vanno fuori dal territorio italiano (ma

in quel caso c'è solo la decadenza dal beneficio, con interessi, e non l'irrogazione di una specifica sanzione).

Nel solco di tali interventi si pone anche la misura contenuta nel decreto crescita, volta ad introdurre per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di marchio storico di interesse nazionale.

In sintesi, l'articolo 32 del decreto-legge crescita (in fase di conversione) prevede una serie di disposizioni volte a tutelare l'attività produttiva delle aziende titolari di marchi storici nonché di garantirne i livelli occupazionali.

Tra le varie misure in particolare è prevista: 1) la possibilità di istituire un apposito logo per valorizzare le imprese titolari di questo marchio, al fine di consentire la certificazione di azienda storica del *made in Italy*; 2) l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.

Per accedere al Fondo, previa iscrizione del marchio all'interno di un apposito registro, l'impresa dovrà notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative ad un eventuale progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, e dovrà individuare i potenziali acquirenti, informando periodicamente il Ministero dello sviluppo economico delle proposte di acquisto ricevute (fornendo una relazione per ciascuna di esse).

Queste iniziative sono state poste in essere dal Governo proprio per frenare le delocalizzazioni delle imprese italiane e il *made in Italy*, nella convinzione che quando

un'azienda delocalizza, porta fuori dall'Italia non solo gli impianti ed il proprio mercato, ma anche il proprio *know-how* ossia quel bagaglio di esperienze e conoscenze accumulato negli anni con il concorso delle insostituibili maestranze italiane.

Quindi, ritengo che essendo il Parmigiano Reggiano uno dei prodotti più rappresentativi del *Made in Italy* ad oggi sussistano gli strumenti per contrastare un'eventuale operazione di dislocazione dell'azienda oggetto dell'atto in parola.

## ALLEGATO 3

**5-02219 Dara: Sulla crisi della Grancasa s.p.a.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza della situazione aziendale del Gruppo Grancasa (società GRANCASA S.p.A., MERCATONE DI DESENZANO S.r.l., MERCATONE dell'UMBRIA S.r.l.), che opera nel settore della grande distribuzione, anche in virtù di quanto ci viene riferito dal Ministero del Lavoro, in particolare risulta che:

in data 17 maggio 2018 la Società GRANCASA S.p.A ha presentato un'istanza di CIGS con causale di intervento «contratto di solidarietà», in forza di sottoscrizione di un verbale di accordo firmato fra le Parti Sociali in data 11 maggio 2018 e relativo al periodo dal 14 maggio 2018 al 23 febbraio 2019, riguardante 527 lavoratori impiegati presso le unità di Como, Cuneo, La Spezia, Legnano (MI), Nerviano (MI), San Giuliano Milanese (MI), Pero (MI), Paderno Dugnano (MI), Pavia, Savona, Torino, Gerenzano (VA), Verbania e Vicenza.

Il trattamento è stato autorizzato con Decreto direttoriale del ministero del Lavoro il 13 giugno 2018.

in data 18 maggio 2018 la Società MERCATONE DI DESENZANO S.r.l ha presentato un'altra istanza di CIGS con causale di intervento «contratto di solidarietà», in forza della sottoscrizione di un verbale di accordo firmato fra le Parti Sociali in data 11 maggio 2018, relativo al periodo dal 14 maggio 2018 al 23 febbraio 2019 e riguardante 73 lavoratori impiegati presso le unità di Brescia e Mantova. Tale trattamento è stato autorizzato sempre con Decreto del citato Ministero del 3 giugno 2018.

Nessuna richiesta di cassa integrazione risulta invece avviata né per il MERCATONE dell'UMBRIA S.r.l. e né per la società GEST DUE S.r.l.

In data 20 marzo 2019, la società GRANCASA Spa ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 111 unità lavorative dislocate sul territorio nazionale.

A seguito della conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura, il Ministero del lavoro ha convocato, in data 27 maggio 2019, le Parti per l'espletamento della successiva fase amministrativa. Nel corso dell'incontro, i vertici aziendali hanno reso noto che, nelle more della convocazione ministeriale, il numero dei lavoratori in esubero si è ridotto a 100 unità a seguito di dimissioni volontarie. All'esito del confronto, le Parti, ritenendo necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine alla procedura in atto, hanno concordato con il Ministero del lavoro di aggiornare l'incontro alla data del 7 giugno prossimo.

Il Ministero dello sviluppo economico, qualora pervenga richiesta dalle parti, si rende comunque disponibile ad avviare un dibattito attraverso l'apertura di un tavolo di confronto finalizzato a valutare la possibilità di percorsi alternativi al paventato licenziamento collettivo, anche in considerazione delle misure che verranno introdotte con il decreto crescita (che attualmente è in fase di conversione), al fine di limitare il più possibile l'impatto negativo che le strategie aziendali potrebbero avere sull'occupazione.

## ALLEGATO 4

**5-02220 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Elcograf di Verona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quello che attiene alle politiche del lavoro, si riferisce che la società ELCOGRAF S.p.A. ha presentato, per l'unità produttiva in Borgaro Torinese (TO), programma di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per Crisi aziendale – Settore editoria per il periodo dal 30 gennaio 2019 al 29 gennaio 2021 (24 mesi). Il trattamento di cassa integrazione straordinaria è stato autorizzato con decreto direttoriale n. 102914 del 28 marzo 2019 in favore di un numero massimo di 174 lavoratori poligrafici occupati presso la sede aziendale citata.

Per la sede di Cinisello Balsamo (MI) è in corso un contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020. Il trattamento di integrazione salariale è stato autorizzato con decreto direttoriale n. 102303 del 6 novembre 2018 e prevede l'integrazione salariale in favore di un numero massimo di 38 dipendenti coinvolti dalle riduzioni orarie pattuite nel contratto di solidarietà stipulato in data 25 settembre 2018.

Per le unità produttive in Melzo (MI), Madone (BG), Verona, Cinisello Balsamo (MI), la società ha ottenuto altresì l'approvazione di programma di CIGS per crisi aziendale per il personale poligrafico,

a copertura del periodo dal 29 febbraio 2016 al 28 febbraio 2018 (24 mesi), ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (decreti direttoriali n. 95288 dell'11 aprile 2016 e n. 99616 del 4 luglio 2017).

Per quello che attiene all'apertura di un tavolo presso la «Struttura per la crisi di impresa» del MiSE, si rappresenta che non è giunta alcuna richiesta dalle parti interessate. Tuttavia, totale è la disponibilità del MiSE ad avviare un tavolo di confronto, nel caso in cui venisse avanzata richiesta.

Infine, si rappresenta che sono in corso incontri con tutte le categorie e gli attori della filiera, allo scopo di arrivare, nel prossimo autunno, alla redazione di proposte di legge di riforma del settore, che il mondo dell'editoria italiana attende da anni.

In conclusione, è forte l'attenzione di questo Governo alla crisi che interessa il settore dell'editoria, come dimostra anche il fatto che il 25 marzo 2019 vi è stata la cerimonia di avvio degli Stati Generali dell'informazione e dell'Editoria, alla quale è intervenuto anche il Presidente del Consiglio.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti umani e l'integrazione civile del Parlamento della Georgia ..... 104

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Laura D'Amico, avvocato, e Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ..... 104

#### INTERROGAZIONI:

5-00251 Cenni: Iniziative per la piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 997, e alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, in materia di tutela del lavoro minorile e di contrasto del cosiddetto « caporalato » in agricoltura ..... 105

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 106

5-00718 Ascari: Iniziative per la tutela dei diritti dei lavoratori presso le aziende del settore automobilistico di Camposanto (MO) ..... 105

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 108

5-02017 Businarolo: Iniziative per garantire la positiva conclusione della vicenda che interessa i dipendenti di Autostrade Brescia – Padova S.p.a. .... 105

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 110

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

**Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti umani e l'integrazione civile del Parlamento della Georgia.**

L'incontro informale si è svolto dalle 9.05 alle 9.55.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

**Audizione di Laura D'Amico, avvocato, e Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, nell'ambito dell'esame**

**della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.25.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 5 giugno 2019 — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**5-00251 Cenni: Iniziative per la piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 997, e alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, in materia di tutela del lavoro minorile e di contrasto del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.**

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), ringraziando il sottosegretario per la risposta, non propriamente tempestiva, visto che l'interrogazione è stata depositata da tempo, apprezza la riaffermazione degli impegni più volte assunti dal Ministro Di Maio. Tuttavia, tali impegni non le risultano ancora attuati, anche se è consapevole che la riforma dei centri per l'impiego e l'adozione del piano triennale, menzionati dal sottosegretario, necessitano di tempo. Ricordando, quindi, che le Commissioni riunite XI e XIII stanno conducendo un'indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato, si augura che le forze presenti in Parlamento si impegnino nella ricerca di una soluzione condivisa del problema.

**5-00718 Ascari: Iniziative per la tutela dei diritti dei lavoratori presso le aziende del settore automobilistico di Camposanto (MO).**

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), che ha sottoscritto l'interrogazione in titolo in data odierna, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta del sottosegretario, che, ancora una volta, conferma l'impegno del Governo a tutela dei diritti dei lavoratori.

**5-02017 Businarolo: Iniziative per garantire la positiva conclusione della vicenda che interessa i dipendenti di Autostrade Brescia – Padova S.p.a.**

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), ringraziando il sottosegretario per la tempestività della risposta, apprezza l'impegno del Governo alla convocazione di un tavolo di confronto tra le parti e si augura che nella vicenda siano coinvolte anche le istituzioni locali. Si dichiara, infine, convinta che tale sforzo costringerà l'azienda a ottemperare ai suoi obblighi, confermati, da ultimo, da una sentenza della Corte di cassazione, di reintegro dei dodici dipendenti coinvolti e di corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti.

Davide TRIPIEDI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**5-00251 Cenni: Iniziative per la piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 997, e alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, in materia di tutela del lavoro minorile e di contrasto del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per questo Esecutivo la lotta al fenomeno del caporalato rappresenta uno degli obiettivi primari dell'agenda di governo, motivo per il quale lo stesso Ministro Di Maio ha ritenuto di dover convocare, lo scorso settembre, un apposito vertice nella sede della Prefettura di Foggia, aperto alla partecipazione dei sindacati dei lavoratori agricoli.

Sebbene i fatti di cronaca riportati dai media tendono assai spesso ad accostare queste situazioni di sfruttamento alle regioni del meridione d'Italia, è bene precisare che il lavoro sommerso e irregolare rappresenta, purtroppo, un problema per diverse aree territoriali del nostro Paese, e che trova terreno fertile non soltanto nel settore dell'agricoltura, bensì in diversi ambiti dell'economia nazionale.

Il nostro obiettivo è quello di arginare la piaga del lavoro sommerso e del caporalato, mettendo in campo una strategia comune e partecipata, capace di garantire una risposta definitiva a tale drammatico fenomeno.

L'esigenza è quella di individuare nuovi strumenti di contrasto al fenomeno, garantendo, al tempo stesso, una più rigorosa applicazione della normativa già vigente.

Inutile dire che per perseguire in modo efficace questo risultato occorre intensificare le attività di prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno.

A tal riguardo, dai dati trasmessi dall'ispettorato territoriale di Caserta e aggiornati al 31 dicembre scorso, risultano effettuati 1.959 accessi ispettivi, con la

definizione di 2.051 pratiche, di cui 1.538 irregolari (circa il 75 per cento), con l'emersione di 1.201 lavoratori in nero (35 dei quali clandestini).

Questi numeri testimoniano purtroppo la gravità della situazione. Dagli accessi ispettivi condotti dal citato Ispettorato territoriale nessun bambino è stato in ogni caso trovato intento al lavoro.

Oltre quanto sopra detto, il Governo sta per varare il decreto relativo all'istituzione del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura », con l'obiettivo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Il Tavolo, fortemente voluto dal Ministro Di Maio e da lui presieduto, è composto dai rappresentanti delle altre Istituzioni interessate come il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANPAL, l'ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, la Guardia di Finanza, nonché rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Una volta individuate le macro aree d'intervento sulle quali concentrare l'azione dei soggetti istituzionali competenti, si procederà alla pianificazione di tutte le

attività sottese alla redazione del Piano triennale per il contrasto al fenomeno del lavoro nero e irregolare.

L'obiettivo è quello di predisporre un piano triennale di contrasto al caporalato, in cui le attività di prevenzione, vigilanza e repressione rivestano un'importanza centrale. In tal senso, fondamentale sarà il ruolo dei centri per l'impiego, importanti filtri legali per l'impiego di manodopera.

Nell'ambito di una complessiva strategia a livello nazionale perseguita dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fondamentale sarà continuare sulla strada della puntuale pianificazione delle azioni ispettive mirate a contrastare non solo i fenomeni del lavoro nero e del caporalato, ma anche quello dell'interposizione illecita di manodopera e delle altre forme di sfruttamento che si traducono in fattispecie di *dumping* connesse all'utilizzo, a scopo elusivo, degli istituti previsti dalla vigente normativa in materia lavoristica.

## ALLEGATO 2

**5-00718 Ascari: Iniziative per la tutela dei diritti dei lavoratori presso le aziende del settore automobilistico di Camposanto (MO).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le ditte G.M. Cataforesi, Carrozzeria Nuova G.M. e Work Service Società Cooperativa nell'appalto G.M. Cataforesi sono attive nel settore automobilistico nel comune di Camposanto (Modena).

L'On. interrogante riferisce di alcuni licenziamenti o mancati rinnovi dei contratti di lavoro in particolare da parte della G.M. Cataforesi che potrebbero configurare una condotta irregolare dell'azienda in relazione alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché una grave condotta antisindacale poiché tale situazione si riscontrerebbe solo a carico di lavoratori iscritti ad un determinato sindacato.

Tengo a precisare che questo Ministero, a seguito della presentazione dell'interrogazione da parte dell'On. Ascari, già nel mese di ottobre, si è attivato per le opportune verifiche.

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena, infatti, ha intrapreso specifici accertamenti ispettivi nei confronti delle società oggetto dell'interrogazione.

In particolare, le società « GM Cataforesi » e « Carrozzeria Nuova GM » sono state sottoposte al primo accesso ispettivo il 30 novembre 2018; mentre la Work Service società cooperativa il 22 gennaio 2019.

L'Ispettorato territoriale ha fatto presente – a seguito di una richiesta di aggiornamento sullo stato dell'attività ispettiva, formulata nel mese di maggio da parte di questo Ministero – che i suddetti accertamenti sono ancora in corso di svolgimento, ma vista la complessità e l'oggetto delle verifiche è stato richiesto anche il

coinvolgimento del personale ispettivo proveniente dagli altri Istituti competenti in materia.

I controlli in corso sono finalizzati, fra l'altro, ad accertare la corretta applicazione della normativa lavoristica in tema di contratti a termine, di contratti di somministrazione e di contratti d'appalto che nel corso degli anni si sono susseguiti all'interno e fra le società oggetto di accertamento.

L'Ispettorato territoriale di Modena farà pervenire gli esiti delle verifiche in corso, non appena concluse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale assumerà ogni opportuna conseguente iniziativa.

Evidenzio, in aggiunta, che la cooperativa Work Service è stata inserita anche nel programma di vigilanza straordinaria predisposto, secondo criteri predefiniti, dal Ministero dello sviluppo economico per contrastare il fenomeno delle « false cooperative », al fine di prevenire forme di sfruttamento del lavoro e l'appropriazione indebita di fondi o risorse pubbliche.

Pertanto, tengo a informarvi che nel mese di aprile il MISE ha provveduto ad assegnare l'incarico di ispezione a due funzionari operanti nell'ambito territoriale della società vigilata i cui accertamenti sono attualmente in corso.

Aggiungo, altresì, che è sempre stato oggetto di vivo interesse da parte di questo Governo la tutela degli aspetti lavoristici e industriali, con una particolare attenzione alle vicende occupazionali dei lavoratori.

Sin dal suo insediamento, infatti, questo Esecutivo ha posto al centro della

propria agenda il contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nonché la tutela della salute dei lavoratori.

Per questo motivo, abbiamo rafforzato l'organico dell'Ispettorato nazionale e inasprito le sanzioni in materia di lavoro. Come noto, infatti, in legge di bilancio abbiamo previsto l'assunzione di 930 ispettori, ai quali si aggiungeranno altre 100 unità al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio previste nella legge che ha introdotto il Reddito di Cittadinanza, nonché l'assunzione di 65 Carabinieri che avranno il compito di contrastare il lavoro irregolare.

La legge di bilancio, altresì, ha previsto un aumento delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro in una misura che va dal 10 per cento, in materia di tutela della salute, al 20 per cento, in materia di lavoro irregolare, entrambe raddoppiate

nel caso in cui un datore di lavoro nei 3 anni precedenti sia stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

In questo modo, lo sottolineo, vogliamo dare un segnale concreto al mondo del lavoro al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e contrastare la gestione illecita del « capitale umano », ricchezza inestimabile per il nostro Paese.

Segnalo, per concludere, che la situazione posta dall'On. interrogante è seguita con particolare attenzione da questo Governo che, a prescindere dagli esiti dell'attività ispettiva, si rende disponibile, qualora venga richiesto dalle parti sindacali o dalla proprietà, ad avviare un tavolo istituzionale di confronto con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro a rischio e l'intera produzione.

## ALLEGATO 3

**5-02017 Businarolo: Iniziative per garantire la positiva conclusione della vicenda che interessa i dipendenti di Autostrade Brescia – Padova S.p.a.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale si richiede un intervento governativo volto a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nella vicenda giudiziaria a cui l'Onorevole interrogante fa riferimento, evidenzio da subito la disponibilità del Ministero da me oggi rappresentato a promuovere, di concerto con le altre Amministrazioni istituzionalmente competenti, nonché alla presenza dei rappresentanti legali dell'azienda e dei lavoratori, un apposito tavolo di confronto volto a verificare la presenza di eventuali fattori ostativi all'attuazione del principio di diritto consacrato nella sentenza della Suprema Corte dello scorso dicembre.

Ritengo che questa possa essere la strada più efficacemente percorribile in quanto, sulla base degli elementi forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia, si evidenzia, in termini generali, che le conseguenze « reintegratorie » delle sentenze di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non

sono purtroppo coercibili da parte dell'Autorità Giudiziaria, non essendo suscettibili di esecuzione in forma specifica.

Dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che tanto deriva dalla circostanza che la riammissione in azienda implica un infungibile comportamento attuativo e collaborativo del datore di lavoro, il quale è l'unico soggetto legittimato ad impartire al lavoratore le direttive sull'attività da svolgere nell'ambito dell'organizzazione produttiva.

Rimane pertanto percorribile, allo stato attuale, la possibilità di convocare le parti per valutare una possibile soluzione di tale vicenda, che ancora una volta vede soccombere la parte debole del rapporto di lavoro, ma posso nel contempo esortare i lavoratori coinvolti a promuovere, dinanzi all'Autorità giudiziaria, un apposito giudizio nei confronti del datore di lavoro inadempiente, al fine di ottenere il risarcimento del danno maturato per tutto il periodo in cui perdura il reintegro nel proprio posto di lavoro.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	111
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti delle associazioni « La Forza del Silenzio », « Tutti giù per terra » Onlus, « L'Emozione non ha voce » Onlus, della professoressa Luisa Russo, neuropsichiatra infantile, e Giovanni Valeri, neuropsichiatra infantile, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico .....	112

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.**

**C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, in data 29 maggio 2019, la proposta di legge C. 1839, d'iniziativa dei deputati Rizzo Nervo e altri, recante: « Criteri e modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e altre disposizioni concernenti tali apparecchi, nonché introduzione dell'insegnamento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare nelle scuole secondarie di secondo grado » e, in data 30 maggio 2019, la proposta di legge C. 1710, d'iniziativa dei deputati Misiti e altri, recante: « Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori automatici esterni ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte che, facendo seguito a quanto preannunciato nella precedente seduta dal relatore Mulè, i due relatori hanno presentato una proposta di audizioni da svolgere sul tema oggetto delle predette proposte di legge. Tale proposta è stata sottoposta, nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, ai rappresentanti dei gruppi, che potranno valutare la possibilità di richiederne l'integrazione entro il prossimo giovedì 13 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle predette proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

**Audizione di rappresentanti delle associazioni «La Forza del Silenzio», «Tutti giù per terra» Onlus, «L'Emozione non ha voce» Onlus, della professoressa Luisa Russo, neuropsichiatra infantile, e Giovanni Valeri, neuropsichiatra infantile, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.10.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici .....	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	118
5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo .....	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018 .....	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	122

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	114
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i> .....	123
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i> .....	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 117

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf), del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, di Agriturist – Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio, di Turismo Verde e dell'Associazione Terranostra – Agriturismo e ambiente, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura .....	117
--	-----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.*

**La seduta comincia alle 14.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici.**

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pasquale MAGLIONE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto dell'esauriente risposta fornita dalla sottosegretaria. Rileva tuttavia la necessità di svolgere in futuro un approfondimento sul tema della proprietà dei dati zootecnici.

**5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo.**

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca DE CARLO (FdI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della sottosegretaria. Apprezza che il MIPAAFT nell'analizzare le problematiche legate alla eccessiva espansione del lupo, presti la dovuta attenzione alle pesanti ricadute che tale fenomeno ha prodotto sugli agricoltori e sugli allevatori delle aree rurali e montane. Evidenzia, tuttavia, che la medesima attenzione non viene posta, a suo avviso, dal Ministero dell'ambiente che, nel declinare le sue politiche, non tiene in debita considerazione le peculiarità delle aree rurali e montane.

Sottolinea, inoltre, che le misure proposte dal Governo sono inadeguate a contenere il fenomeno, oltre che economicamente gravose per gli agricoltori e gli allevatori. Ribadisce pertanto l'urgente necessità di predisporre un piano di gestione del lupo.

**5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018.**

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta per la risposta del Governo dalla quale emerge che l'Esecutivo continua a disattendere gli impegni assunti in occasione dell'esame della legge di bilancio per il 2019 del decreto-legge cosiddetto semplificazioni e, successivamente, dell'adozione del decreto-legge sulle emergenze agricole. Sottolinea come, nonostante la regione Emilia Romagna si sia attivata immediatamente per far fronte ai danni cagionati alle aziende agricole dagli eventi climatici straordinari dell'inverno del 2018, il Governo dilazioni ulteriormente l'adozione di misure necessarie a consentire il ristoro degli agricoltori. Ritiene che tale atteggiamento denoti la volontà di sostenere il comparto agricolo soltanto in alcune aree del Paese.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà preliminarmente conto delle sostituzioni comunicate dai gruppi per la seduta odierna.

Ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo predisposto dalla relatrice. Avvisa che il Comitato per la legislazione ha su di esso espresso un parere favorevole con una condizione e due osservazioni.

Ricordato, inoltre, che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 10 di martedì 4 giugno, avverte che complessivamente sono state presentate 18 proposte emendative (*vedi allegato 4*).

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, comunica che l'articolo aggiuntivo 4.01 Spena reca profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari per l'estranità della materia trattata rispetto agli argomenti già considerati nel testo, in quanto reca incentivi e misure di sostegno economico in favore delle filiere agricole danneggiate dagli eventi sismici del 2016.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, avverte preliminarmente di aver riformulato il suo articolo premissivo 01.01, concernente la regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, al fine di adeguare la rubrica del Capo I e il titolo della proposta di legge alle disposizioni ivi contenute. Comunica di avere, inoltre, riformulato il suo emendamento 4.4, apportandovi mere correzioni di forma (*vedi allegato 5*).

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, raccomanda l'approvazione del suo articolo premissivo 01.01, come riformulato; formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Caon 1. 1 e 1.2, nonché degli articoli aggiuntivi Gallinella 1.01, Caon 1.02, Cenni 1.03 e 1.04.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Spena 2.01, nonché Nevi 2.02, 2.03 e 2.04, e Caon

2.05. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Nevi 2.03, specifica che la richiesta di invito al ritiro è dovuta all'esigenza di svolgere gli opportuni approfondimenti e verifiche sugli oneri connessi alla sua eventuale approvazione.

Con riferimento all'unico emendamento presentato all'articolo 3, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Nevi 3.1.

Infine, in relazione agli emendamenti presentati all'articolo 4, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.4, come riformulato – che, peraltro, recepisce la condizione formulata nel suo parere dal Comitato per la legislazione; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 4.1; esprime poi parere favorevole sull'emendamento Cenni 4.2 a condizione che sia riformulato negli stessi termini del successivo emendamento Marzana 4.3, sul quale esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD) si domanda per quale ragione su taluni emendamenti presentati dal suo gruppo che affrontano in termini analoghi lo stesso tema oggetto di proposte emendative del gruppo MoVimento 5 Stelle, la relatrice abbia espresso un parere differente. Si riferisce, in particolare, alle proposte emendative riferite al tema della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari, alle quali è sottesa la medesima *ratio* della proposta emendativa della relatrice. Chiede pertanto alla relatrice di valutare l'opportunità di proporre una riformulazione del suo articolo premissivo 01.01 che ricomprenda gli articoli aggiuntivi Cenni 1.03 e 1.04, sui quali la relatrice ha formulato un invito al ritiro.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, concordando sul fatto che l'articolo aggiuntivo Cenni 1.03 persegue la stessa finalità descritta nell'ultima parte del primo periodo del suo articolo premissivo 01.01, ossia l'introduzione del divieto di imporre in modo diretto o indiretto la perdita o il costo della vendita sottocosto

al fornitore, manifesta la propria disponibilità a esprimere un parere favorevole su tale articolo aggiuntivo, che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo articolo premissivo 01.01.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'articolo premissivo 01.01 della relatrice, chiede chiarimenti in merito alla formulazione dell'ultimo periodo che reca una definizione di invenduto a rischio deperibilità a suo avviso pericolosa.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, precisa che tale definizione risponde ad alcune esigenze poste dagli operatori del settore che chiedevano che fosse esplicitato che l'invenduto non si riferisce a ai prodotti rimasti sugli scaffali alla chiusura degli esercizi commerciali, bensì nelle ore antecedenti tale chiusura. Resta fermo ovviamente che la Commissione Attività produttive, che ha competenze specifiche in materia, potrà effettuare le opportune valutazioni sulla congruità della soluzione normativa proposta.

La Commissione approva l'articolo premissivo 01.01 della relatrice (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 5).

Roberto CAON (FI) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, evidenzia che l'introduzione nel testo in esame del riferimento alla direttiva (UE) 2019/633 relativa alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare avrebbe rappresentato un elemento positivo per le aziende italiane. Non è dunque a suo avviso comprensibile il motivo per cui la relatrice e il Governo abbiano formulato un invito al ritiro del suo emendamento.

Susanna CENNI (PD) intervenendo sull'emendamento Caon 1.1, rammenta che in relazione alla proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare le Commissioni riunite X e XIII della Camera hanno approvato all'unanimità un documento finale, predisposto peraltro

dalla relatrice Gagnarli, che conteneva una valutazione positiva di tale proposta. Chiede quindi alla relatrice di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Caon 1.1 che va nella direzione di rafforzare l'obiettivo della proposta di legge sul tema della vendita sotto costo dei prodotti agricoli e alimentari.

La sottosegretaria Alessandra PESCE fa presente che l'invito al ritiro dell'emendamento Caon 1.1 è motivato esclusivamente da una ragione di tecnica normativa derivante dal fatto che la citata direttiva non è stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale.

La Commissione respinge gli emendamenti Caon 1.1 e 1.2.

Filippo GALLINELLA (M5S), accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.01. Auspica, tuttavia, che la Commissione svolga in tempi rapidi un approfondimento sul fenomeno dell'utilizzo eccessivo dei cosiddetti prodotti civetta, la cui vendita a prezzi sottocosto produce l'effetto di ridurre i prezzi all'origine di tali prodotti dando anche un messaggio sbagliato ai consumatori.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, ritiene anch'ella che il tema posto dal presidente Gallinella meriti un approfondimento, posto che la sistematica vendita di un prodotto al sottocosto inevitabilmente determina una distorta percezione del suo valore da parte dei consumatori.

Roberto CAON (FI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 1.02, chiede alla relatrice di rivedere il parere precedentemente formulato osservando come esso sia in linea con quanto stabilito dalla direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, conferma il parere di invito al ritiro precedentemente formulato, rassicurando il deputato Caon che quanto previsto dal suo emendamento sarà adeguatamente valorizzato in sede di recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali in agricoltura.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caon 1.02.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 1.03 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo premissivo 01.01 della relatrice.

Susanna CENNI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 1.04.

Maria SPENA (FI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.01, chiede alla relatrice quali siano le ragioni dell'invito al ritiro dalla medesima formulato, posto che esso persegue l'obiettivo di tutelare il *made in Italy* anche in considerazione della crescente attenzione dei consumatori italiani all'origine del grano.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, precisa che l'esigenza rappresentata dalla deputata Spena è ovviamente condivisa dalla maggioranza. Le ragioni del parere da lei espresso dipendono dal fatto che i regolamenti attuativi della nuova disciplina in materia di etichettatura introdotta dal decreto-legge n. 135 del 2018, cosiddetto semplificazioni, sono in via di predisposizione.

La sottosegretaria Alessandra PESCE, nel richiamare le considerazioni della relatrice, sottolinea che l'azione di tutela e di promozione del *made in Italy* deve necessariamente passare attraverso la stabilità e la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, evitando dunque che si determinino ulteriori stratificazioni di differenti sistemi di etichettatura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Spena 2.01 e Nevi 2.02.

Raffaele NEVI (FI) ritira il suo articolo aggiuntivo 2.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nevi 2.04, Caon 2.05, l'emendamento Nevi 3.1 e approva gli emendamenti 4.4 (*Nuova formu-*

*lazione*) della relatrice e Parentela 4.1 (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD) accetta la proposta della relatrice di riformulare il suo emendamento 4.2 al fine di renderlo identico all'emendamento Marzana 4.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cenni 4.2 (*Nuova formulazione*) e Marzana 4.3 (*vedi allegato 5*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per acquisirne il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 5 giugno 2019.*

**Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf), del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, di Agriturist – Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio, di Turismo Verde e dell'Associazione Terzanostra – Agriturismo e ambiente, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come noto, il decreto legislativo n. 52 del 2018, riformando la disciplina della riproduzione animale, ha comportato la riorganizzazione del settore delle Associazioni allevatorie.

Uno degli aspetti cardine della nuova disciplina normativa è rappresentato dalla specializzazione delle attività, ovvero la separazione dei ruoli tra le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) e l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), e dall'aggregazione delle ANA in specifici comparti produttivi.

Con la citata riforma si è inteso dare anche attuazione alla raccomandazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 10 marzo 2010, attraverso l'introduzione di principi idonei a garantire il rispetto di concorrenza, terzietà e indipendenza tra i soggetti che si occupano dei controlli negli allevamenti zootecnici ed i soggetti che li utilizzano ai fini del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici.

In particolare, le principali novità riguardano:

il riconoscimento degli «Enti selezionatori» quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione dei programmi genetici, se in possesso di determinati requisiti;

la necessità dell'iscrizione ai libri genealogici per poter vedere riconosciuto un animale di una specifica razza;

la separazione delle funzioni di raccolta dati zootecnici e loro elaborazione, da parte degli Enti selezionatori, ai fini dell'attività di selezione;

la costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione, da parte del Ministero, delle modalità di accesso ai relativi dati, utilizzabili anche per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale;

l'istituzione di Comitato Nazionale Zootecnico (CNZ) che può essere articolato per attitudine produttiva con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell'attività di raccolta dei dati negli allevamenti.

Rilevo inoltre che, in tale contesto, le Associazioni Nazionali Allevatori (Enti selezionatori) che intenderanno accedere ai contributi pubblici saranno operativamente riorganizzate e accorpate per comparti produttivi (bovini da latte, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini) e dovranno associare direttamente gli allevatori (associazioni di primo grado) incrementando, in tal modo, la compartecipazione diretta allo svolgimento dei programmi genetici di miglioramento e/o conservazione del patrimonio zootecnico.

Nel settore della raccolta dati in allevamento (controlli funzionali), una delle principali innovazioni previste dal decreto legislativo in parola riguarda l'introduzione di specifici requisiti per gli Enti incaricati della raccolta dei dati nelle aziende zootecniche, predisposti per favorire una specializzazione delle attività ed assicurare la terzietà dei dati e la loro validazione.

Inoltre, per incrementare ulteriormente la concorrenza nel settore, l'articolo 4, comma 3, della predetta norma prevede

che la raccolta dei dati in allevamento (finalizzata ad alimentare la Banca Dati Unica Zootecnica ed arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale) possa essere svolta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli previsti in precedenza ponendo, in capo ai predetti soggetti, il necessario possesso di alcuni specifici requisiti.

In materia di consulenza aziendale l'innovazione è ora rappresentata dalla separazione delle funzioni tra il soggetto che raccoglie i dati e quello che eroga i servizi di assistenza tecnica. In particolare, l'articolo 4 comma 6, prevede una netta separazione delle funzioni tra queste due tipologie di soggetti che non potranno coincidere.

Riguardo al procedimento di ristrutturazione organizzativa a mezzo della costituzione della «Federazione delle associazioni di razza» preciso che, con nota n. 1996 del 18 gennaio scorso, il Ministero ha dato riscontro alle richieste formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In particolare, per garantire la piena corrispondenza della riorganizzazione delle associazioni allevatori alla vigente normativa, abbiamo rilevato la necessità di assicurare, non solo, il carattere di non

obbligatorietà dell'adesione alla citata Federazione, ma anche l'autonomia e l'indipendenza degli Enti selezionatori (ANA), non dovendo l'eventuale adesione alla Federazione da parte dei predetti Enti interferire in alcun modo con le attività dagli stessi espletate.

Tale requisito di autonomia e indipendenza rappresenta peraltro condizione necessaria per ottenere il finanziamento delle attività relative alla Sottomisura 10.2 del PSRN 2014-2020: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura – Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità, così come stabilito nell'ambito dei requisiti dell'Avviso pubblico.

A tal riguardo rilevo che l'AGCM, prendendo atto delle nostre precisazioni, nell'adunanza del 20 marzo 2019 ha ritenuto di non dover procedere in relazione ad alcune segnalazioni ricevute sulla disciplina della riproduzione.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 52 in parola, sono state quindi adottate le iniziative attuative atte a garantire l'autonomia e l'indipendenza delle ANA, munite di un proprio assetto organizzativo nettamente distinto da quello dell'Associazione Italiana Allevatori.

## ALLEGATO 2

**5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, mi preme innanzitutto ribadire che la gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione delle Amministrazioni centrali e regionali, una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni, utili a trovare risposte ad una serie di criticità di vario ordine, in primo luogo volte a garantire la sicurezza delle persone.

Questo Ministero ritiene necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci quanto prima possibile, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo al fine di salvaguardare le nostre produzioni agricole e agroalimentari e riuscire a trovare – ove possibile – soluzioni che vedano una serena convivenza del lupo con le comunità antropiche.

La specie lupo (*Canis lupus*) è tutelata in modo rigoroso dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, a livello comunitario, dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.

Peraltro, come noto, a livello nazionale sono stati avviati alcuni progetti cofinanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE + quali i progetti «Life Medwolf» e «Life Wolfaps», con la finalità di individuare strategie funzionali atte a consentire la convivenza tra il lupo e le attività antropiche, la cui competenza è incardinata in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MAATM).

Quest'ultimo ha infatti incaricato l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza dello Stato – con la collaborazione dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) – di redigere un «Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia», attualmente in fase di perfezionamento, discendente da ampi confronti con le regioni, gli esperti e i portatori di interesse.

Il MAATM ha attivato un importante progetto di monitoraggio nazionale del lupo affidato a ISPRA e si è reso disponibile a valutare con le regioni il sostegno a specifiche iniziative di conservazione e gestione.

È sì necessario tutelare la fauna, ma devono esserci anche delle limitazioni, perché dobbiamo garantire la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente ai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.

Sotto tale specifico ultimo profilo, quanto al risarcimento dei danni indotti dalla specie selvatiche al settore agricolo, dopo la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale teso a disciplinare le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione, ritenendolo compatibile con il mercato interno. Attualmente lo schema di decreto è stato inviato alla Conferenza unificata per il prescritto parere.

Pertanto, confermo l'impegno già in atto da parte del MIPAAFT ad approfondire le

varie problematiche connesse alla tematica della fauna selvatica, congiuntamente alle altre competenti Amministrazioni centrali e periferiche, in modo da poter poi indivi-

duare soluzioni utili, da attivare sia a livello strettamente normativo – dimensione su già ci si sta adoperando – sia a livello operativo sul territorio.

## ALLEGATO 3

**5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, tengo preliminarmente a precisare che questo Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da eventi atmosferici avversi e stiamo seguendo con ogni sforzo la situazione di emergenza che ha interessato negli ultimi tempi la Nazione.

Nello specifico, riguardo alle gelate, citate dall'Onorevole interrogante che tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo 2018 hanno colpito alcuni territori della regione Emilia Romagna, causando notevoli disagi al settore agricolo, con riferimento alla possibilità di attivare gli interventi compensativi *ex post* del fondo di solidarietà nazionale, in deroga alle attuali disposizioni di legge, ricordo che per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, gli aiuti possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole interessate non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Peraltro il decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili

gli interventi compensativi del fondo; pertanto gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, per giunta agevolate da contributo pubblico fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Nonostante si tratti di territori dove le assicurazioni agricole sono molto diffuse, al momento dell'evento le compagnie di assicurazioni non avevano ancora aperto la campagna assicurativa, per cui per gli agricoltori non è stato possibile mettere in copertura per il rischio gelo le loro produzioni.

Mi preme sottolineare che questa Amministrazione, non appena ricevuta la segnalazione, valutata la gravità della situazione, si è prontamente attivata fornendo il proprio supporto tecnico nella fase di analisi del problema.

Concludo dichiarando che fra gli obiettivi del Ministero c'è anche quello di rivedere il decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di superare interventi estemporanei dovuti a condizioni emergenziali che obbligano ad attivare gli interventi compensativi *ex post* del fondo di solidarietà nazionale, in deroga alle attuali disposizioni di legge.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)*

1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Ai fini del presente comma, per invenduto a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.

**01. 01.** La Relatrice.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le modalità pre-*

viste dalla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

**1. 1.** Caon, Nevi, Sandra Savino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È altresì vietato l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari ad un prezzo recante un significativo divario rispetto ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA ai sensi del comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.*

**1. 2.** Caon, Nevi, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis.*

*(Divieto di vendita sottocosto di alcuni prodotti alimentari)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis La vendita sottocosto di cui al comma 7 è vietata per i seguenti prodotti:

- a) olio extravergine di oliva;
- b) pasta alimentare;

c) pomodori pelati in scatola e scattolati contenenti pomodoro;

d) salsa di pomodoro.

7-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 7-bis è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato nell'azienda che ha commesso la violazione.

7-quater. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

7-quinquies. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato. ».

**1. 01.** Gallinella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 10-quater del decreto-legge n. 27 del 2019 concernente disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)*

1. Al comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: « costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale » sono sostituite dalle seguenti: « costituisce una pratica commerciale sleale nei contratti posti in essere:

a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2.000.000 di euro;

b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2.000.000 di euro e 10.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10.000.000 di euro;

c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10.000.000 di euro e 50.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50.000.000 di euro;

d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50.000.000 di euro e 150.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150.000.000 di euro;

e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150.000.000 di euro e 350.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350.000.000 di euro. ».

**1. 02.** Caon, Nevi, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012)*

All'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunta la seguente lettera:

« e-bis) vendere ai consumatori prodotti agricoli e alimentari al di sotto del prezzo di acquisto indicato in fattura, dedotta la quota proporzionale degli sconti, incluse le spese di trasporto e le tasse applicate alla transazione, qualora la perdita o il costo ricada di fatto sul fornitore ».

**1. 03.** Cenni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Salvo che non sia stata precedentemente concordata in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, è considerata pratica sleale la vendita ai consumatori di prodotti agricoli e alimentari al di sotto del prezzo di acquisto indicato in fattura, dedotta la quota proporzionale degli sconti, incluse le spese di trasporto e le tasse applicate alla transazione, qualora la perdita o il costo ricada di fatto sul fornitore ».

**1. 04.** Cenni.

#### ART. 2

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

CAPO I-bis.

#### RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura « Italia e altri Paesi UE o non UE » la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

2. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.

**2. 01.** Spina, Nevi, Caon, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

CAPO I-bis.

#### RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.

*(Cessione della produzione agricola)*

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.

**2. 02.** Nevi, Spina, Caon, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

CAPO I-bis.

#### RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.

*(Organizzazioni dei produttori agricoli)*

1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere alimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135,

terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

**2. 03.** Nevi, Spina, Caon, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

CAPO I-bis.

**RAFFORZAMENTO  
DELLE FILIERE AGRICOLE**

Art. 2-bis.

*(Garanzie ISMEA)*

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

**2. 04.** Nevi, Spina, Caon, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

CAPO I-bis.

**RAFFORZAMENTO  
DELLE FILIERE AGRICOLE**

Art. 2-bis.

*(Modifica alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole)*

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omissis di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti. »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte. ».

**2. 05.** Caon, Nevi, Sandra Savino.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Nevi, Spina, Caon, Sandra Savino.

ART. 4.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avuto riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.*

*Conseguentemente, al comma 2:*

*premettere la seguente lettera:*

0a) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale,

sociale ed economica delle filiere etiche di cui all'alinea con specifico riferimento alla tracciabilità, alla sostenibilità ambientale e sociale, ivi compreso il rispetto del benessere animale, dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;

*sopprimere la lettera c).*

#### 4. 4. La Relatrice.

*Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: norme con la seguente: sistemi.*

#### 4. 1. Parentela.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: agroalimentare aggiungere le seguenti: che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e successive modificazioni e.*

#### 4. 2. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.*

#### 4. 3. Marzana.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Proroga degli interventi a sostegno delle filiere agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)*

1. In favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge

n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:

*a)* al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

*b)* Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

*c)* la quota di finanziamento per gli anni 2019 e 2020, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le Regioni interessate promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostegno alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera *c*) del comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**4. 01.** Spena, Nevi, Sandra Savino.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.**

## PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)*

1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'inventario a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Ai fini del presente comma, per inventurato a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta inventurata nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.

*Conseguentemente:*

*alla rubrica del Capo I, premettere le seguenti parole: Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e;*

*al titolo, sostituire le parole: Disposizioni concernenti il con le seguenti: Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto,*

**01. 01.** *(Nuova formulazione).* La Relatrice.

ART. 4.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.*

*Conseguentemente, al comma 2:*

*premettere la seguente lettera:*

*0a) definizione degli standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con riferimento, tra l'altro, alla tracciabilità dei prodotti e al benessere animale, nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;*

*sopprimere la lettera c).*

**4. 4.** *(Nuova formulazione).* La Relatrice.

*Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: norme con la seguente: sistemi.*

**4. 1.** Parentela.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis*) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

**4. 3.** Marzana.

**4. 2.** *(Nuova formulazione)*. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Huawei Italia (Svolgimento e conclusione) .....	131
Sull'organizzazione dei lavori .....	131

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Huawei Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Luigi DE VECCHIS, *Presidente di Huawei Italia*, accompagnato dal dottor Giuseppe PIGNARI e dal dottor Fabio ROMANO.

Luigi DE VECCHIS, *Presidente di Huawei Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUE-

RINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI), il senatore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Riccardo MOLINARI (Lega), ai quali rispondono, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, Luigi DE VECCHIS, *Presidente di Huawei Italia*, il dottor Giuseppe PIGNARI e il dottor Fabio ROMANO.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

#### Sull'organizzazione dei lavori.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni relative all'organizzazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI) e la deputata Federica DIENI (M5S).

**La seduta termina alle 14.40.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	132
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione del Presidente dell'INVIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A., Trifone Altieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	132
AVVERTENZA .....	133

*Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Felicia GAUDIANO.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Felicia GAUDIANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».**

**Audizione del Presidente dell'INVIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A., Trifone Altieri.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Felicia GAUDIANO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi della Commissione ha deliberato, nella riunione del

30 maggio 2019 l'estensione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo con l'audizione del presidente dell'INVIMIT e del presidente dell'ISTAT. Su tale integrazione è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere.

(*Così rimane stabilito*).

Felicia GAUDIANO, *presidente*, comunica che è presente, in rappresentanza dell'INVIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani Sgr SpA, il *presidente* Trifone Altieri.

Trifone ALTIERI, *presidente dell'INVIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani Sgr SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento Felicia GAUDIANO, *presidente*, il deputato Carlo GIACOMETTO (FI), i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Emiliano FENU (M5S), a cui risponde Trifone ALTIERI, *presidente dell'INVIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani Sgr SpA*.

Felicia GAUDIANO, *presidente*, ringrazia per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### COMITATO RISTRETTO:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Esame C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan e C. 1875 Sarli .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
AVVERTENZA .....	5
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	6
7-00135 Lattanzio, 7-00140 Sasso, 7-00176 Rossi e 7-00191 Marin: Sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	6
7-00154 Piastra e 7-00188 Moretto: Sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00029 e reiezione della risoluzione 7-00188 (Nuova formulazione)</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i> .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione)</i> .....	13

## IV Difesa

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	17
Variazione nella composizione della Commissione .....	17
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 83 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	18
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	21
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622-A Golinelli ....	19

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze Armate – Audizione del Direttore del I Reparto Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli armamenti, Dott. Giuseppe Quitadamo e del Capo III Ufficio del Segretariato Generale della Difesa, per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, Dott.ssa Paola Maja ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	23
5-02216 Fregolent: Riforma del settore dei giochi pubblici .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	26
5-02217 Centemero: Istituzione presso l'Agenzia delle entrate del registro informatizzato per la garanzia reale mobiliare non possessoria .....	24
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	27

## INTERROGAZIONI:

5-01580 Paita: Misure di sostegno previste dall'istituzione della zona franca urbana nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova .....	24
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	29
5-01702 De Lorenzo: Regime IVA per le prestazioni termali .....	25
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	31
5-01762 De Toma: Iniziative a tutela dei risparmiatori per gli investimenti in diamanti .....	25
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	33

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	36
Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	40
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, del Capo dipartimento settore turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT, Caterina Cittadino .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	94
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02187 De Toma: Sulle iniziative per rilanciare il settore della distribuzione dei carburanti ..	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	98
5-02218 Fiorini: Sulle iniziative per tutelare il settore del <i>made in Italy</i> manifatturiero ..	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-02219 Dara: Sulla crisi della Grancasa s.p.a. ....	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-02220 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Elcograf di Verona .....	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	103

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti umani e l'integrazione civile del Parlamento della Georgia .....	104
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Laura D'Amico, avvocato, e Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .....	104
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-00251 Cenni: Iniziative per la piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 997, e alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, in materia di tutela del lavoro minorile e di contrasto del cosiddetto « caporalato » in agricoltura .....	105
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-00718 Ascari: Iniziative per la tutela dei diritti dei lavoratori presso le aziende del settore automobilistico di Camposanto (MO) .....	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-02017 Businarolo: Iniziative per garantire la positiva conclusione della vicenda che interessa i dipendenti di Autostrade Brescia – Padova S.p.a. ....	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	111
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni « La Forza del Silenzio », « Tutti giù per terra » Onlus, « L'Emozione non ha voce » Onlus, della professoressa Luisa Russo, neuropsichiatra infantile, e Giovanni Valeri, neuropsichiatra infantile, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico .....	112
---	-----

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI:

5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici .....	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	118

5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo .....	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018 .....	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	122
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	114
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i> .....	123
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i> .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf), del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, di Agriturist – Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio, di Turismo Verde e dell'Associazione Terranostra – Agriturismo e ambiente, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura .....	117
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Huawei Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	131
Sull'organizzazione dei lavori .....	131
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	132
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione del Presidente dell'INVIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A., Trifone Altieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	132
AVVERTENZA .....	133

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0063310\*